



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.5.2011  
COM(2011) 245 definitivo

2011/0105 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose**

**(rifusione)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(presentata dalla Commissione)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### 1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose<sup>1</sup> (di seguito "il regolamento"), attua la convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato (PIC – *Prior Informed Consent*) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

Per i seguenti motivi si propone una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008.

- Il regolamento contiene riferimenti alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, che sono o saranno sostituite e abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>2</sup>. È pertanto necessario armonizzare il presente regolamento con il regolamento (CE) n. 1272/2008.
- Per sostenere la Commissione nello svolgimento delle sue funzioni in qualità di autorità designata comune conformemente al regolamento si propone di far partecipare l'Agenzia europea delle sostanze chimiche ("l'agenzia") ad alcune funzioni amministrative, tecniche e scientifiche necessarie per l'attuazione dello stesso.
- Alla luce del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 689/2008, occorre apportare alcune modifiche tecniche alle disposizioni operative, come chiarire le definizioni di sostanza, miscela e articolo e rendere necessario l'uso del numero di riferimento identificativo per le esportazioni non soggette a notifica di esportazione.
- Tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione della procedura di consenso esplicito di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, è necessario prevedere condizioni aggiuntive che possano consentire di procedere alle esportazioni in assenza di risposta del paese importatore senza per questo diminuire la protezione garantita ai paesi importatori.

---

<sup>1</sup> GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 353 del 31.12. 2008, pag. 1.

- In considerazione dei cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona è necessario chiarire le disposizioni relative alla rappresentanza esterna dell'Unione europea e adeguare le disposizioni concernenti la comitatologia. Occorre in particolare specificare quali norme formano oggetto di atti di esecuzione e chiarire quali condizioni si applicano all'adozione di atti delegati.

## **1.2. Contesto generale**

La convenzione di Rotterdam è stata adottata nel settembre 1998 ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. Essa è finalizzata a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le parti nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni e di contribuire a un uso ecocompatibile di tali sostanze. Questi obiettivi sono perseguiti favorendo gli scambi di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze, definendo una procedura per l'adozione di decisioni a livello nazionale sulla loro importazione ed esportazione e comunicando le decisioni alle parti.

Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Le disposizioni del regolamento vanno oltre quelle della convenzione e offrono una maggiore protezione ai paesi importatori in quanto si rivolgono a tutti i paesi e non solo alle parti della convenzione. Il campo di applicazione del regolamento non è limitato alle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'ambito della convenzione, ma comprende anche le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'Unione europea. Il regolamento garantisce inoltre che tutte le sostanze chimiche esportate siano adeguatamente imballate ed etichettate.

## **1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Come anticipato, le norme dell'Unione vigenti sull'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose sono contenute nel regolamento (CE) n. 689/2008, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 196/2010 della Commissione<sup>3</sup>.

Il regolamento va ben oltre gli obblighi stabiliti dalla convenzione. Le principali differenze possono essere così sintetizzate:

1. le norme si applicano alle esportazioni verso tutti i paesi e non solo verso le parti della convenzione;
2. il regolamento stabilisce l'obbligo di una notifica di esportazione annuale per una gamma più ampia di sostanze chimiche. Per determinare quali sostanze devono essere sottoposte alla procedura, le due categorie d'impiego introdotte nella convenzione (pesticidi e sostanze chimiche industriali) sono suddivise in due sottocategorie ciascuna (prodotti fitosanitari e altri pesticidi come i biocidi, e prodotti chimici ad uso professionale e quelli destinati all'uso da parte del consumatore finale). Inoltre, la notifica di esportazione va fatta a prescindere dall'impiego che si intende fare della sostanza chimica e a prescindere dal fatto che tale impiego sia vietato o soggetto a rigorose restrizioni all'interno dell'UE. Sono inoltre contemplate

---

<sup>3</sup> GU L 60 del 10.3.2010, pag. 5.

anche le sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC ("sostanze PIC") e alcuni articoli contenenti tali sostanze;

3. le sostanze PIC e le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'Unione e riconducibili a una categoria di impiego prevista dalla convenzione non possono essere esportate senza il consenso esplicito dei paesi importatori;
4. per alcuni articoli e sostanze chimiche (ad esempio quelle che rientrano anche nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti) è previsto il divieto di esportazione;
5. tutte le sostanze chimiche pericolose esportate verso paesi terzi devono seguire le stesse disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio dei prodotti circolanti all'interno dell'Unione, tranne qualora i paesi terzi dispongano diversamente.

#### **1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è pienamente conforme alle politiche e agli obiettivi esistenti intesi a tutelare la salute umana e l'ambiente nel suo complesso.

## **2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

### **2.1. Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Considerata la natura delle rifusione, che introduce solo piccole modifiche tecniche nelle disposizioni operative, non è stato ritenuto necessario procedere a una consultazione formale delle parti interessate.

Le parti interessate sono state informate delle modifiche previste nell'ambito delle riunioni delle autorità nazionali designate ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008. Fra i partecipanti figuravano le parti interessate, come l'industria e le ONG, e gli Stati membri; tutti hanno avuto la possibilità di esprimere il loro parere e di formulare osservazioni.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutti gli Stati membri e le altre parti interessate che hanno partecipato alle riunioni delle autorità nazionali designate ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 si sono espressi a favore delle modifiche previste, compreso il trasferimento di funzioni all'agenzia.

### **2.2. Ricorso al parere di esperti**

Poiché nel contesto del presente riesame non sono proposte modifiche sostanziali, non si è ritenuto necessario ricorrere al parere di esperti.

### **2.3. Valutazione dell'impatto**

In linea di massima le norme vigenti stabilite nel regolamento funzionano bene e sono necessarie solo lievi modifiche tecniche per facilitarne l'attuazione. Le modifiche principali mirano ad armonizzare il regolamento con il trattato di Lisbona e la normativa generale sulle sostanze chimiche nonché a far partecipare l'agenzia alle attività previste dal regolamento. Poiché si prevede che l'impatto globale del riesame sarà limitato, non è stato ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto. I principali effetti delle modifiche possono essere sintetizzati come segue:

- le modifiche proposte apporteranno maggior chiarezza e trasparenza e una maggiore certezza del diritto per tutte le parti interessate dall'attuazione del regolamento;
- la proposta non comporterà oneri amministrativi aggiuntivi per gli esportatori o per le autorità competenti interessate dall'attuazione del regolamento. Al contrario, ad eccezione delle esportazioni esenti da notifica di esportazione, le modifiche proposte comporteranno una riduzione degli oneri amministrativi;
- alcune funzioni saranno trasferite dalla Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche; tale trasferimento dovrebbe ridurre i costi globali e accrescere le conoscenze scientifiche disponibili ai fini dell'attuazione;
- sarà mantenuto l'attuale elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **3.1. Sintesi delle misure proposte**

Il nuovo regolamento proposto manterrebbe nella sostanza tutte le disposizioni del regolamento vigente, comprese quelle che vanno oltre gli obblighi stabiliti dalla convenzione. Si ritiene tuttavia che alcune modifiche tecniche siano necessarie per migliorare la chiarezza e il funzionamento del regolamento. Le modifiche principali sono le seguenti:

- modifiche e chiarimenti riguardanti alcune definizioni (articolo 3)

Alcune definizioni sono modificate per armonizzare il presente regolamento con il regolamento (CE) n. 1272/2008. Il termine "preparato" è stato sostituito con "miscela" per tener conto delle modifiche nella normativa generale sulle sostanze chimiche; è stata aggiunta una definizione di "sostanza".

- Modifiche alla cosiddetta procedura del "consenso esplicito" (articolo 14, paragrafo 7)

In circa il 30% dei casi, nonostante le autorità nazionali designate degli Stati membri esportatori e la Commissione si siano attivate per ottenere un consenso esplicito dal paese importatore, le risposte non arrivano, a volte per mesi se non addirittura per anni. Di conseguenza, le esportazioni non possono aver luogo, anche se spesso si tratta di sostanze che non sono né vietate né soggette a rigorose restrizioni nel paese che le importa. L'attuale sistema crea pertanto difficoltà agli esportatori e alle autorità nazionali designate degli Stati membri esportatori, senza per questo garantire necessariamente una maggiore protezione ai paesi importatori. La situazione per

quanto riguarda le sostanze chimiche elencate nell'allegato I, parte 2 (sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'Unione all'interno di una categoria di impiego prevista dalla convenzione e quindi assoggettabili alla notifica PIC, ma non ancora sostanze PIC), è particolarmente problematica in quanto le autorità nei paesi importatori non sono sempre a conoscenza delle procedure dell'UE o non sempre dispongono del mandato o dei mezzi per rispondere.

In questo contesto sembra opportuno prevedere, in alcuni casi limitati, la possibilità di procedere alle esportazioni in via temporanea, mentre continuano le procedure per ottenere il consenso esplicito. Si propone di consentire che le esportazioni abbiano luogo se esistono prove documentali da fonti ufficiali attestanti che la sostanza chimica è stata importata o utilizzata negli ultimi cinque anni e che non è stato adottato alcun atto normativo se, nonostante tutti gli sforzi intrapresi dalle autorità nazionali designate del paese esportatore, dall'agenzia e dalla Commissione, non è pervenuta risposta dal paese importatore entro due mesi. Le prove attestanti che la sostanza chimica è importata nel paese possono essere considerate indicazione sufficiente del consenso a esportazioni temporanee per un periodo di dodici mesi in attesa di una risposta. Questa soluzione sarebbe compatibile con le disposizioni di "status quo" contemplate dall'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, ma risulterebbe maggiormente restrittiva. Inoltre le licenze di importazione sono spesso specifiche per un determinato prodotto, fornitore o importatore e per questo la possibilità di procedere alle esportazioni sarebbe limitata di conseguenza.

- Partecipazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (articoli 6 e 24)

La partecipazione dell'agenzia all'attuazione del presente regolamento è motivata dal fatto che la sua competenza ed esperienza nell'attuazione di normativa generale e di accordi internazionali sulle sostanze chimiche sono considerate particolarmente importanti, soprattutto per quanto riguarda la gestione della banca dati europea sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose e alcuni compiti amministrativi correlati.

- Adeguamento al trattato di Lisbona delle disposizioni relative alla rappresentanza esterna dell'Unione e alle procedure di comitatologia (articolo 5 e articoli da 26 a 29)

Le disposizioni relative alla rappresentanza esterna dell'Unione sono state armonizzate con il trattato di Lisbona. Per tener conto dell'entrata in vigore del trattato sono state rivedute anche le disposizioni relative al conferimento di alcuni poteri alla Commissione europea.

### **3.2. Base giuridica**

In conformità alla sentenza della Corte nella causa C-178/03 (*Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*)<sup>4</sup>, la proposta di regolamento sarà basata sull'articolo 192, paragrafo 1, (per quanto riguarda la tutela dell'ambiente) e sull'articolo 207 (per quanto riguarda la politica commerciale comune) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>4</sup> Racc. 2006, pag. I-107.

### **3.3. Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica, dal momento che la proposta non verte su un settore che rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. La proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà posto che gli obiettivi fissati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e occorre un approccio armonizzato per garantire che l'Unione, in quanto parte della convenzione, adempia ai propri obblighi internazionali.

### **3.4. Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Essa prevede modifiche solo ove siano ritenute necessarie e appropriate per il corretto funzionamento del regolamento oppure ove siano necessarie a seguito di modifiche di altre normative.

La proposta è inoltre finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi senza che vi siano ripercussioni sul livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

### **3.5. Scelta dello strumento**

Poiché l'atto normativo da sostituire è un regolamento, questo è lo strumento più adeguato.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie considerevoli in quanto non sono state introdotte nuove funzioni rispetto al regolamento (CE) n. 689/2008. Si prevede che il trasferimento di alcuni compiti dalla Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ridurrà i costi complessivi di attuazione. Altre riduzioni potranno essere realizzate in una prospettiva a lungo termine considerando le possibili sinergie con altre funzioni dell'agenzia.

Il finanziamento dei compiti svolti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche avverrà sotto forma di una sovvenzione dal bilancio dell'Unione.

## **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

### **5.1. Riesame/revisione/clausola di caducità**

La proposta comprende una clausola di revisione limitata alla possibilità di applicare tariffe per i servizi prestati dall'agenzia. La Commissione, tuttavia, è tenuta a presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento.

### **5.2. Rifusione legislativa**

La proposta comporta una rifusione della normativa vigente.

↓ 689/2008 (adattato)  
⇒ nuovo

2011/0105 (COD)

**REGOLAMENTO (UE) N. ~~689/2008~~ DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**del 17 giugno 2008**

**sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose**

⇒ (Testo rilevante ai fini del SEE) ⇐

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato  sul funzionamento dell'Unione europea  ~~che istituisce la Comunità europea~~, in particolare  l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207  ~~gli articoli 133 e 175, paragrafo 1,~~

vista la proposta della Commissione  europea ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>5</sup>,

visto il parere  ~~previa consultazione~~ del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura  legislativa ordinaria  ~~di cui all'articolo 251 del trattato<sup>6</sup>,~~

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) Al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose<sup>7</sup>, devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento.

<sup>5</sup> GU C 175 del 27.7.2007, pag. 40.

<sup>6</sup> Parere del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008.

<sup>7</sup> GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

↓ 689/2008 considerando 1

~~(2)~~ Il regolamento (CE) n. ~~689/2008~~ ~~304/2003~~ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi<sup>8</sup>, ~~ha dato~~ esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale<sup>9</sup>, in seguito denominata «la convenzione», entrata in vigore il 24 febbraio 2004, e ~~ha sostituito~~ il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi<sup>10</sup> (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi<sup>11</sup>.

↓ 689/2008 considerando 2

~~(2)~~ Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-178/03 (Commissione contro Parlamento e Consiglio)<sup>12</sup>, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 304/2003 in quanto era basato unicamente sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato, sostenendo che entrambi gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, costituivano la base giuridica corretta. La Corte ha tuttavia stabilito anche che gli effetti del regolamento debbano essere mantenuti fino all'adozione, entro tempi ragionevoli, di un nuovo regolamento fondato sulle basi giuridiche adeguate. Ciò significa altresì che non è necessario adempiere nuovamente agli obblighi già ottemperati a norma del regolamento (CE) n. 304/2003.

↓ nuovo

(3) Per motivi di chiarezza e di coerenza con altre normative pertinenti dell'Unione è necessario introdurre o chiarire alcune definizioni e armonizzare la terminologia con quella utilizzata, da un lato, nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>13</sup>, e, dall'altro, nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga

<sup>8</sup> ~~GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1376/2007 della Commissione (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 14).~~

<sup>9</sup> GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

<sup>10</sup> GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.

<sup>11</sup> ~~GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 300/2002 della Commissione (GU L 52 del 22.2.2002, pag. 1).~~

<sup>12</sup> ~~Racc. [2006], pag. I-107.~~

<sup>13</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>14</sup>.

---

↓ 689/2008 considerando 3

~~(3) A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del suddetto regolamento dal 2003 al 2005, dalla quale risulta che, nel complesso, le procedure hanno funzionato correttamente. La relazione mette tuttavia in luce la necessità di apportare alcune modifiche tecniche. È pertanto opportuno includere tali elementi nel presente regolamento.~~

---

↓ 689/2008 considerando 4  
(adattato)  
⇒ nuovo

(4) La convenzione consente infatti alle parti il diritto di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della convenzione e conformi al diritto internazionale. Al fine di ~~non ridurre il~~ ⇒ garantire un ⇐ livello ⇒ più elevato ⇐ di protezione dell'ambiente e del pubblico in generale dei paesi importatori ~~garantito dal regolamento (CEE) n. 2455/92,~~ è necessario e opportuno andare oltre le disposizioni previste dalla convenzione riguardo ad alcuni aspetti.

---

↓ 689/2008 considerando 5

(5) Per quanto concerne la partecipazione ~~dell'Unione della Comunità~~ alla convenzione, è essenziale disporre di un unico referente che consenta ~~all'Unione alla Comunità~~ di interagire con il segretariato, le altre parti della convenzione e altri paesi. È opportuno che la Commissione funga da referente in tal senso.

---

↓ nuovo

(6) È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e amministrativi del presente regolamento a livello dell'Unione. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'agenzia"), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dispone di competenza ed esperienza nell'attuazione della normativa dell'Unione sulle sostanze chimiche e di accordi internazionali in tale settore. Occorre pertanto che l'agenzia svolga le funzioni inerenti agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell'attuazione del presente regolamento e allo scambio di informazioni. Essa deve inoltre assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi internazionali che incombono all'Unione a titolo della convenzione.

---

<sup>14</sup> GU L 353 del 31.12. 2008, pag. 1.

---

↓ 689/2008 considerando 12  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (7) ⇒ Dato che alcune funzioni della Commissione devono essere trasferite all'agenzia, la banca dati europea sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose inizialmente ~~← La banca dati~~ costituita dalla Commissione ⇒ deve essere ulteriormente alimentata e gestita dall'agenzia. ~~←, rappresenta un importante strumento a supporto dell'applicazione del presente regolamento e del suo controllo.~~
- 

↓ 689/2008 considerando 6  
(adattato)

- (86) Le esportazioni di sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione ~~della Comunità~~ devono continuare ad essere assoggettate ad una procedura comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che le sostanze chimiche pericolose in quanto tali o contenute in ~~⊗~~ miscele ~~⊗~~ ~~preparati~~ o in articoli, che siano state vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dall'Unione ~~dalla Comunità~~ in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di sostanze chimiche industriali destinate ad usi professionali o all'impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinate da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili alle stesse sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'ambito di una o entrambe le categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o sostanze chimiche industriali. Inoltre, le sostanze chimiche disciplinate dalla procedura internazionale dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) ~~dovrebbero~~ devono essere soggette alle stesse norme. La procedura di notifica di esportazione deve essere applicata alle esportazioni dell'Unione ~~comunitarie~~ verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri deve essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all'espletamento di questa procedura.
- 

↓ 689/2008 considerando 7

- (97) Gli esportatori e gli importatori devono essere tenuti a trasmettere informazioni sui quantitativi di sostanze chimiche oggetto di scambi commerciali a livello internazionale disciplinati dal presente regolamento per consentire il controllo e la valutazione dell'impatto e dell'efficacia dei provvedimenti in esso contenuti.
- 

↓ 689/2008 considerando 8

- (108) È opportuno che le notifiche concernenti gli atti normativi definitivi dell'Unione ~~della Comunità~~ o degli Stati membri finalizzati a vietare o a sottoporre a rigorose restrizioni determinate sostanze chimiche, e trasmesse al segretariato della convenzione allo scopo di inserire tali sostanze nella procedura internazionale PIC, siano presentate dalla Commissione e interessino i casi che soddisfano i criteri stabiliti al riguardo nella convenzione. Se necessario, è opportuno chiedere ulteriori informazioni a sostegno di tali notifiche.

---

↓ 689/2008 considerando 9

(119) Qualora gli atti normativi definitivi ~~dell'Unione della Comunità~~ o degli Stati membri non siano soggetti ad obbligo di notifica perché non soddisfano i criteri stabiliti, al segretariato e alle altre parti della convenzione ~~dovrebbero~~ devono pervenire comunque le informazioni concernenti tali atti, a salvaguardia di un corretto scambio di informazioni.

---

↓ 689/2008 considerando 10

(124) È inoltre necessario provvedere affinché ~~l'Unione la Comunità~~ adotti decisioni in merito all'importazione ~~nell'Unione nella Comunità~~ di sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC. Tali decisioni ~~dovrebbero~~ devono essere basate sul diritto ~~dell'Unione comunitario~~ comunitario vigente e tener conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposti dagli Stati membri. Se necessario, è opportuno proporre modifiche della legislazione ~~dell'Unione comunitaria~~.

---

↓ 689/2008 considerando 11

(134) Occorre disporre in modo tale da garantire che gli Stati membri e gli esportatori siano a conoscenza delle decisioni prese dai paesi importatori sulle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC e che gli esportatori si attengano a tali decisioni. Inoltre, per evitare il verificarsi di esportazioni indesiderate, non ~~dovrebbe~~ deve essere consentita l'esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno ~~dell'Unione della Comunità~~ e rispondenti ai criteri stabiliti nella convenzione o assoggettate alla procedura internazionale PIC in assenza di un consenso esplicito del paese importatore interessato, a prescindere che sia o meno parte della convenzione. Al contempo, è opportuno prevedere l'esonero da tale obbligo nel caso dell'esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), purché siano rispettate alcune condizioni. Occorre inoltre una procedura in grado di gestire i casi in cui, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non invia alcuna risposta; in tal caso è opportuno che le esportazioni di talune sostanze chimiche procedano in via temporanea a determinate condizioni. È anche necessario prevedere un riesame periodico di tutti i casi di questo genere e dei casi in cui è stato ottenuto un consenso esplicito.

---

↓ 689/2008 considerando 13

(144) È importante altresì che tutte le sostanze chimiche esportate abbiano un ciclo di vita di durata adeguata a garantirne l'uso efficace e sicuro. In riferimento ai pesticidi, in particolare a quelli esportati verso i paesi in via di sviluppo, occorre che siano fornite informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi e contenitori di adeguata fattura e dimensione in modo che non si creino giacenze di magazzino obsolete.

---

↓ 689/2008 considerando 14

~~(154)~~ Gli articoli contenenti sostanze chimiche non rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione. Ciò nonostante è opportuno che gli articoli contenenti sostanze chimiche che potrebbero essere rilasciate nell'ambiente in determinate condizioni d'uso o in fase di smaltimento e che sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'Unione nella Comunità con riferimento ad una o più categorie di impiego di cui alla convenzione o sono soggette alla procedura internazionale PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in materia di esportazioni. Inoltre, alcune sostanze chimiche e alcuni articoli contenenti determinate sostanze chimiche che, pur non rientrando nell'ambito d'applicazione della convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non devono essere assolutamente esportati.

---

↓ 689/2008 considerando 15

~~(164)~~ Ai sensi della convenzione, alle parti della convenzione che ne facciano richiesta devono essere fornite informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC.

---

↓ 689/2008 considerando 16  
⇒ nuovo

~~(174)~~ È opportuno inoltre garantire che le disposizioni dell'Unione comunitarie in materia di imballaggio, di etichettatura e di altre informazioni sulla sicurezza siano applicate a tutte le sostanze chimiche pericolose destinate all'esportazione verso parti della convenzione e altri paesi, salvo quando tali disposizioni siano in contrasto con provvedimenti vigenti nel paese importatore, tenuto conto delle norme internazionali in materia. ⇒ Per garantire la piena efficacia del presente regolamento, tali norme devono essere applicate anche alle sostanze chimiche poste sotto controllo doganale ai fini della loro riesportazione. Poiché il regolamento (CE) n. 1272/2008 ha stabilito nuove disposizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e di miscele, occorre inserire un riferimento a detto regolamento. ⇐

---

↓ 689/2008 considerando 17  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~(184)~~ Per garantire in maniera efficace il controllo e il rispetto dell'applicazione delle disposizioni, è opportuno che gli Stati membri designino delle autorità, quali le autorità doganali, incaricate di controllare le importazioni ed esportazioni delle sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri hanno un ruolo determinante e dovrebbero devono agire in modo mirato e coordinato. È opportuno che gli Stati membri istituiscano sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni.

(19) Per agevolare i controlli doganali e ridurre l'onere amministrativo agli esportatori e alle autorità, dovrebbe deve essere istituito un sistema di codici attestanti la conformità alle norme, da utilizzarsi nelle dichiarazioni di esportazione. ⇒ I codici devono essere utilizzati anche per le sostanze chimiche esportate a scopi di ricerca o di analisi in

quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull'ambiente e in ogni caso non superiori a 10 kg all'anno. ~~Per dare alle parti interessate il tempo di adattarsi al sistema in questione, prima che diventi obbligatorio, dovrebbe essere previsto un breve periodo transitorio.~~

---

↓ 689/2008 considerando 18

~~(2018)~~ È opportuno promuovere lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra l'Unione la Comunità e gli Stati membri e i paesi terzi ai fini di una corretta gestione delle sostanze chimiche, anche se i paesi terzi non sono parti della convenzione. In particolare, l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione ~~dovrebbe~~ deve essere prestata direttamente dalla Commissione e dagli Stati membri, oppure indirettamente tramite un sostegno ai progetti realizzati da organizzazioni non governative, soprattutto quando si tratta di assistenza intesa ad aiutare tali paesi ad attuare la convenzione.

---

↓ 689/2008 considerando 19  
⇒ nuovo

~~(2119)~~ Per garantire l'efficacia delle procedure è opportuno effettuare regolari verifiche del loro funzionamento. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri ~~⇒~~ e l'agenzia ~~⇐~~ trasmettano periodicamente alla Commissione una relazione al riguardo; a sua volta la Commissione deve riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

---

↓ 689/2008 considerando 20  
⇒ nuovo

~~(2220)~~ È opportuno ~~⇒~~ che l'agenzia ~~⇐~~ ~~elaborare~~ note tecniche di orientamento per assistere le autorità competenti, comprese le autorità doganali incaricate di controllare le esportazioni, ~~⇒~~ gli esportatori e gli importatori ~~⇐~~ ad applicare il presente regolamento.

---

↓ 689/2008 considerando 22  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~(2322)~~ ~~In particolare,~~ La Commissione ~~dovrebbe~~ deve avere il potere di adottare ~~⇒~~ atti delegati in conformità all'articolo 290 del trattato con riguardo ai seguenti aspetti: modifiche dell'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I, ⇐ provvedimenti per l'inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell'allegato I, sulla base di un atto normativo definito a livello comunitario, per l' inserimento di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti<sup>15</sup> nella parte 1 dell'allegato V, per la modifica dell'allegato I, comprese le modifiche di voci esistenti, per l' inserimento di una sostanza chimica già soggetta ad un divieto di esportazione a livello dell'Unione comunitario nella parte 2 dell'allegato V,

---

<sup>15</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. ~~Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3).~~

~~⊗~~ modifiche degli ~~⊗~~ ~~per la modifica degli~~ allegati II, III, IV e VI e ~~⊗~~ modifiche di ~~⊗~~ ~~e per la modifica delle~~ voci esistenti nell'allegato V. ~~Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,~~

---

↓ 689/2008 considerando 21  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~(242)~~ ⇒ Allo scopo di assicurare condizioni uniformi ⇐ ~~Le misure necessarie~~ per l'attuazione del presente regolamento, ~~dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle~~ competenze di esecuzione ~~⊗~~ devono essere ~~⊗~~ conferite alla Commissione<sup>16</sup>. ⇒ È necessario che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>17</sup>. ⇐

---

↓ nuovo

(25) In conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi di assicurare un adempimento coerente ed efficace degli obblighi dell'Unione a titolo della convenzione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono pertanto, a motivo della necessità di armonizzare le norme sulle importazioni ed esportazioni di sostanze chimiche, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. In conformità al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

---

↓ nuovo

(26) Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 689/2008.

---

↓ nuovo

(27) Occorre prevedere l'applicazione differita del presente regolamento in modo da lasciare tempo sufficiente all'agenzia per prepararsi alle sue nuove funzioni e all'industria per familiarizzarsi con le nuove procedure,

---

<sup>16</sup> ~~GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).~~

<sup>17</sup> ~~GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.~~

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

*Articolo 1*  
*Obiettivi*

1. Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:
  - a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (in seguito denominata «la convenzione»);
  - b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni;
  - c) contribuire all'uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche, definendo una procedura per l'adozione delle decisioni nell'ambito dell'Unione della Comunità sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni ~~della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e<sup>18</sup> della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup> concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze chimiche pericolose per le persone o per l'ambiente commercializzate all'interno della Comunità~~ ⇒ e, ove pertinente, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⇐ si applichino anche a tutte queste sostanze quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

---

<sup>18</sup> ~~Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L96 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850); rettifica nella GU L 136 del 29/05/2007, pag. 281.~~

<sup>19</sup> ~~Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.~~

*Articolo 2*  
*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle sostanze seguenti:
  - a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam (in seguito denominata «la procedura PIC»);
  - b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione ~~della Comunità~~ o di uno Stato membro;
  - c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura.
  
2. Il presente regolamento non si applica:
  - a) alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio<sup>20</sup>, ~~del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;~~
  - b) ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio<sup>21</sup>, ~~del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;~~
  - c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>, ~~del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti,~~ e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio<sup>23</sup>, ~~del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;~~
  - d) alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio<sup>24</sup>, ~~del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti tecnologici a duplice uso;~~
  - e) agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup>, ~~del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;~~

<sup>20</sup> GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

<sup>21</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>22</sup> GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

<sup>23</sup> GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. ~~Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).~~

<sup>24</sup> GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. ~~Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/2007 (GU L 278 del 22.10.2007, pag. 1).~~

<sup>25</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; ~~rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).~~

- f) ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>, ~~del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,~~ compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione orale degli animali;
- g) agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>, ~~del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;~~
- h) fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 54, lettera b), del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>, ~~del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano,~~ e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup>, ~~del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;~~
3. (±) ⇒ Il presente regolamento non si applica ⇐ alle sostanze chimiche in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull'ambiente e in ogni caso non superiori a 10 kg ⇒ all'anno per esportatore e per paese importatore ⇐, a condizione che vengano importate o esportate a scopo di ricerca o analisi.

⇒Tuttavia gli esportatori delle sostanze chimiche di cui al primo comma ottengono e forniscono un numero di riferimento identificativo in conformità all'articolo 19, paragrafi 2 e 3. ⇐

↓ 689/2008 articolo 3 (adattato)  
⇒ nuovo

### Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «sostanza chimica»: una sostanza ~~ai sensi della direttiva 67/548/CEE,~~ presente allo stato puro o contenuta in ☒ una miscela ⇐ un preparato, o ☒ una miscela ⇐ un preparato, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

<sup>26</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. ~~Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).~~

<sup>27</sup> GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. ~~Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/27/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 45).~~

<sup>28</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. ~~Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/29/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 51).~~

<sup>29</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. ~~Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).~~

- a) pesticidi (compresi formulati pesticidi altamente pericolosi);
- b) sostanze chimiche industriali;
2. ⇨ «sostanza»: qualsiasi elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006; ⇨
3. 2. ☒ « miscela ~~☒ preparato~~ »: una miscela o una soluzione ☒ secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ~~☒ composta di due o più sostanze;~~
4. 3. «articolo»: un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto dell'Unione comunitaria ⇨ ove tale prodotto non rientri nei punti 2 o 3 ⇨ ;
5. 4. «pesticidi»: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:
- a) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup> ~~direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;~~
- b) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup> ~~del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;~~ ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;
6. 5. «sostanze chimiche industriali»: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:
- a) sostanze chimiche ad uso professionale;
- b) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale;
7. 6. «sostanza chimica soggetta ad obbligo di notifica di esportazione»: qualsiasi sostanza chimica, vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell'ambito dell'Unione della Comunità in riferimento ad una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi sostanza chimica elencata nella parte 1 dell'allegato I, soggetta alla procedura PIC;
8. 7. «sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC»: qualsiasi sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell'ambito dell'Unione della Comunità o di uno Stato membro in riferimento ad una o più categorie. Le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'ambito dell'Unione della Comunità in riferimento ad una o più categorie sono elencate nella parte 2 dell'allegato I;

<sup>30</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>31</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. ~~Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).~~

9. ~~8.~~ «sostanza chimica soggetta alla procedura PIC»: qualsiasi sostanza chimica elencata nell'allegato III della convenzione e nell'allegato I, parte 3, del presente regolamento;
10. ~~9.~~ «sostanza chimica vietata»: una delle seguenti sostanze:
- a) una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie mediante un atto normativo definitivo dell'Unione della Comunità, per motivi sanitari o ambientali; o
  - b) una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'autorizzazione di primo impiego o per la quale siano stati disposti dall'industria il ritiro dal mercato dell'Unione comunitario o l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente;
11. ~~10.~~ «sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni»: una delle seguenti sostanze:
- a) sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante atto normativo definitivo dell'Unione della Comunità, per motivi di salute umana o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;
  - b) sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'autorizzazione, teoricamente per qualsiasi uso, o che l'industria abbia ritirato dal mercato dell'Unione comunitario o da ogni ulteriore esame nell'ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente;
12. ~~11.~~ «sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni in uno Stato membro»: qualsiasi sostanza chimica che sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni mediante atto normativo definitivo di uno Stato membro;
13. ~~12.~~ «atto normativo definitivo»: qualsiasi atto  giuridicamente vincolante  ~~legislativo~~ emanato allo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica;
14. ~~13.~~ «formulato pesticida altamente pericoloso»: qualsiasi sostanza chimica destinata ad essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all'ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d'uso;
15. ⇨ «territorio doganale dell'Unione»: il territorio definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>32</sup>; ⇩
16. ~~14.~~ «esportazione»:
- a) l'esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni specificate all'articolo ~~283~~, paragrafo 2, del trattato;

---

<sup>32</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

- b) la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all'articolo ~~283~~, paragrafo 2, del trattato, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione ~~della Comunità~~;
17. ~~15.~~ «importazione»: l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione ~~della Comunità~~ di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione ~~della Comunità~~;
18. ~~16.~~ «esportatore»: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:
- a) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione ~~della Comunità~~;
- b) qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione ~~della Comunità~~;
- c) se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta ad una persona stabilita al di fuori dell'Unione ~~della Comunità~~ in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio dell'Unione comunitario;
19. ~~17.~~ «importatore»: la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione ~~della Comunità~~, è destinataria della sostanza chimica;
20. ~~18.~~ «parte della convenzione» o «parte»: qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per il/la quale sia in vigore la convenzione;
21. ~~19.~~ «altro paese»: un paese che non è una parte della convenzione.

↓ 689/2008 articolo 4

*Articolo 4*  
*Autorità nazionali designate*

Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità, in seguito denominate «l'autorità nazionale designata» oppure «le autorità nazionali designate», preposte all'espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro il [GU: inserire la data: 3 mesi dopo la pubblicazione]~~1° novembre 2008~~.

---

↓ 689/2008 articolo 5 (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo 5

#### Partecipazione dell'Unione della Comunità alla convenzione

1. ~~1. La partecipazione della Comunità alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'assistenza tecnica, gli scambi di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione ad organi ausiliari e alla votazione.~~
2. ~~12.~~ Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità alla convenzione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC ~~e alla notifica delle esportazioni~~, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto e in stretta collaborazione e consultazione con tutte le autorità nazionali designate degli Stati membri.

La Commissione ha, in particolare, il compito di:

- ~~a) trasmettere le notifiche di esportazione della Comunità alle parti e agli altri paesi a norma dell'articolo 7;~~
- ~~a)~~ presentare al segretariato della convenzione, in seguito denominato «il segretariato», le notifiche degli atti normativi definitivi riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell'articolo ~~1140~~;
- ~~b)~~ trasmettere informazioni su altri atti normativi definitivi riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell'articolo ~~1244~~;
- ~~c)~~ ricevere informazioni dal segretariato, più in generale.

La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte dell'Unione della Comunità relative all'importazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi dell'articolo ~~1342~~.

Inoltre, la Commissione coordina il contributo dell'Unione della Comunità relativamente a tutte le questioni tecniche connesse ai seguenti elementi:

- a) la convenzione;
- b) la preparazione della conferenza delle parti istituita dall'articolo 18 della convenzione;
- c) il comitato per l'esame delle sostanze chimiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, della convenzione;
- d) altri organi ausiliari.

~~È istituita una rete di Stati membri designati come relatori per la preparazione di documenti tecnici, quali i documenti orientativi per la decisione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della convenzione.~~

3. ~~23.~~ La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire  $\Rightarrow$  il coordinamento opportuno  $\Leftarrow$  ~~che la Comunità sia opportunamente rappresentata~~ nei diversi organi che attuano la convenzione.

↓ nuovo

#### Articolo 6

##### *Funzioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche*

1. L'agenzia, oltre alle funzioni ad essa assegnate a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
  - a) mantenere, alimentare e aggiornare periodicamente la banca dati sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose («la banca dati»);
  - b) mettere la banca dati a disposizione del pubblico sul proprio sito web;
  - c) fornire all'industria, ove opportuno e con l'accordo della Commissione, assistenza, orientamento tecnico e scientifico e strumenti per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento;
  - d) fornire alle autorità nazionali designate, con l'accordo della Commissione, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento;
  - e) ove richiesto dalla Commissione e in cooperazione con gli Stati membri, elaborare i documenti di orientamento alla decisione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della convenzione e altri documenti tecnici relativi all'attuazione della convenzione che sono soggetti all'approvazione della Commissione;
  - f) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente regolamento;
  - g) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla nell'esercizio del suo ruolo di autorità designata comune dell'Unione.
2. Il segretariato dell'agenzia svolge le funzioni assegnate all'agenzia dal presente regolamento.

*Articolo ~~76~~*

*Sostanze chimiche soggette ad obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC*

1. Le sostanze chimiche cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sulla notifica di esportazione, sulla notifica PIC e sulla procedura PIC sono elencate nell'allegato I.
2. Le sostanze chimiche elencate nell'allegato I sono classificabili in uno o più dei tre gruppi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I sono soggette alla procedura della notifica di esportazione di cui all'articolo ~~87~~; l'elenco reca informazioni dettagliate sull'identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all'obbligo di notifica di esportazione.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I, oltre ad essere soggette alla procedura di notifica di esportazione di cui all'articolo ~~87~~, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all'articolo ~~1140~~; l'elenco reca informazioni dettagliate sull'identità della sostanza e sulla categoria di impiego.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I sono soggette alla procedura PIC; l'elenco reca l'indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di esportazione.

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico ⇒ tramite la banca dati dell'agenzia, accessibile sul sito web della stessa ⇐ ~~per via elettronica~~.

*Articolo ~~87~~*

*Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi*

1. Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I o di ~~preparati~~ miscele ~~contenenti~~ tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE ⇒ e, se del caso, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ⇐, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8.
2. L'esportatore, qualora intenda esportare ~~dalla Comunità~~ dall'Unione nel territorio di una parte o di un altro paese una determinata sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si

applicano le disposizioni del presente regolamento, presenta notifica all'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede almeno  venti  ~~trenta~~ giorni  lavorativi  prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. Successivamente, ogni anno civile l'esportatore notifica all'autorità nazionale designata la prima esportazione della sostanza almeno  venti  ~~quindici~~ giorni  lavorativi  prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. Talie notifiche sono conformi alle norme dell'allegato II  e sono messe a disposizione tramite la banca dati dell'agenzia, accessibile sul sito web della stessa .

L'autorità nazionale designata verifica che le informazioni siano conformi alle disposizioni dell'allegato II e trasmette  all'agenzia entro cinque giorni lavorativi  ~~immediatamente alla Commissione~~ la notifica ricevuta dall'esportatore.

L'agenzia  ~~La Commissione adotta le misure necessarie per garantire che~~  per conto della Commissione, trasmette la notifica  all'autorità nazionale designata della parte importatrice o all'autorità competente di un altro paese importatore  e adotta le misure necessarie per garantire che esse  ricevano, con un anticipo di almeno  dieci  ~~quindici~~ giorni  lavorativi ,  detta  notifica della prima esportazione prevista della sostanza chimica e in seguito anteriormente alla prima esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo. Tale disposizione si applica a prescindere dall'uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.

L'agenzia registra  ~~T~~tutte le notifiche di esportazione  e vi assegna  ~~sono~~ registrate in una banca dati della Commissione con un numero di riferimento identificativo dell'esportazione  nella propria banca dati.   L'agenzia   mette inoltre a disposizione del pubblico, ed eventualmente delle autorità nazionali designate degli Stati membri,  e, per ciascun anno civile ~~è tenuto a disposizione del pubblico, ed eventualmente distribuito alle autorità nazionali designate dagli Stati membri,~~ un elenco aggiornato delle sostanze chimiche interessate, con l'indicazione della parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore.

3.  L'agenzia, per conto della Commissione,  ~~La Commissione~~ trasmette una seconda notifica qualora, entro  venti  ~~trenta~~ giorni  lavorativi  dall'invio della prima notifica di esportazione presentata successivamente all'inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell'allegato I, la parte importatrice o un altro paese importatore non abbia accusato ricevuta di tale notifica.  L'agenzia, per conto della Commissione,  ~~La Commissione~~ si adopera per quanto possibile affinché l'autorità nazionale designata della parte importatrice o l'autorità competente di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.
4. Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all'introduzione di modifiche della normativa dell'Unione comunitaria in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di  una miscela  ~~un preparato~~ da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica dell'etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova notifica è conforme alle disposizioni dell'allegato II e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.

5. Qualora l'esportazione di una sostanza chimica si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l'ambiente nella parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate  $\Rightarrow$  su richiesta debitamente giustificata dell'esportatore o della parte importatrice o di un altro paese importatore e,  $\Leftarrow$  a discrezione dell'autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore, previa consultazione della Commissione  $\Rightarrow$  assistita dall'agenzia  $\Leftarrow$ .
6.  $\Rightarrow$  Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, gli  $\Leftarrow$  ~~Gli~~ obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4  $\boxtimes$  del presente articolo  $\boxtimes$  cessano quando:
- la sostanza chimica viene assoggettata alla procedura PIC;
  - il paese importatore, parte della convenzione, trasmette al segretariato una risposta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione circa il proprio assenso o diniego all'importazione della sostanza chimica;
  - la Commissione è informata dal segretariato della risposta data e trasmette tali informazioni agli Stati membri  $\Rightarrow$  e all'agenzia  $\Leftarrow$ .
- $\boxtimes$  Tuttavia, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non cessano  $\boxtimes$  ~~Il primo comma non si applica~~ quando il paese importatore, parte della convenzione, richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.
- $\Rightarrow$  Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, gli  $\Leftarrow$  ~~Gli~~ obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4  $\boxtimes$  del presente articolo  $\boxtimes$  cessano anche quando:
- l'autorità nazionale designata della parte importatrice o l'autorità competente dell'altro paese importatore dispone l'esonero dall'obbligo di notificare l'esportazione prima che essa abbia luogo;
  - la Commissione riceve dal segretariato o dall'autorità nazionale designata della parte importatrice o dall'autorità competente dell'altro paese importatore le informazioni e le trasmette agli Stati membri e  $\Rightarrow$  all'agenzia, che  $\Leftarrow$  le mette a disposizione  $\Rightarrow$  tramite la banca dati accessibile sul proprio sito  $\Leftarrow$  ~~su Internet~~.
7. La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri  $\Rightarrow$ , l'agenzia  $\Leftarrow$  e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate.
8. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi  $\boxtimes$  da essi  $\boxtimes$  sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai paragrafi 2, ~~3~~ e 4 del presente articolo e all'articolo ~~1413~~, paragrafi 3, 6 e 7.

*Articolo ~~98~~*

*Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi*

1. Le notifiche di esportazione che ⇒ l'agenzia ⇐ ~~la Commissione~~ riceve dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi relativamente all'esportazione verso l'Unione ~~la Comunità~~ di una sostanza chimica di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della parte o dell'altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l'impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono ⇒ messe a disposizione tramite la banca dati dell'agenzia, accessibile sul suo sito ⇐ ~~pubblicate per via elettronica tramite la banca dati gestita dalla Commissione.~~

⇒ L'agenzia, per conto della Commissione, ⇐ ~~La Commissione~~ accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da ciascuna parte o altro paese.

All'autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve i prodotti importati è trasmessa copia di tutte le notifiche pervenute ⇒ all'agenzia ⇐ congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta.

2. Qualora ⇒ la Commissione o ⇐ le autorità nazionali designate di uno Stato membro ricevano le notifiche di esportazione direttamente o indirettamente dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi, esse le trasmettono immediatamente ⇒ all'agenzia ⇐ ~~alla Commissione~~ unitamente a tutte le informazioni disponibili.

*Articolo ~~109~~*

*Informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche*

1. Ciascun esportatore di:
- a) sostanze elencate nell'allegato I,
  - b)  miscele  ~~preparati~~ contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE ⇒ e, se del caso, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ⇐ , a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, o
  - c) articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma non reattiva o  le miscele  ~~i preparati~~ contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della

direttiva 1999/45/CE ⇒ e, se del caso, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ⇐ ,  
a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze,

~~sono~~ ~~è tenuto~~ i, nel corso del primo trimestre di ogni anno, a comunicare all'autorità nazionale designata del proprio Stato membro i quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di ☒ miscele ☒ ~~preparati~~ o articoli, esportati in ciascuna parte o altro paese durante l'anno precedente. Tale informazione è corredata di un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun importatore che ha ricevuto le forniture nell'arco dello stesso periodo. Essa elenca separatamente le esportazioni ai sensi dell'articolo ~~1413~~, paragrafo 7.

Tutti gli importatori ~~dell'Unione della Comunità~~ forniscono le informazioni di cui sopra relativamente ai quantitativi importati ~~nell'Unione nella Comunità~~.

2. Su richiesta della Commissione, ~~e~~ dell'autorità nazionale designata del proprio Stato membro ⇒ o dell'agenzia ⇐, l'esportatore o l'importatore fornisce ogni informazione supplementare sulle sostanze chimiche che sia necessaria per l'applicazione del presente regolamento.
3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono ⇒ all'agenzia ⇐ ~~alla Commissione~~ i dati aggregati di cui all'allegato III. ⇒ L'agenzia ⇐ ~~La Commissione~~ elabora una sintesi di tali dati a livello ~~dell'Unione comunitario~~ e, ~~tramite la propria base di dati,~~ diffonde ☒ sulla propria banca dati ☒ ~~su Internet~~ le informazioni di natura non riservata.

↓ 689/2008 articolo 10  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~1110~~

#### *Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione*

1. La Commissione notifica per iscritto al segretariato le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC.
2. La Commissione notifica al segretariato ove ulteriori sostanze chimiche risultino assoggettabili alla notifica PIC e siano aggiunte alla parte 2 dell'allegato I. In seguito all'adozione del pertinente atto normativo definitivo ~~dell'Unione della Comunità~~ che vieta o sottopone a rigorose restrizioni la sostanza chimica di cui trattasi, la notifica è trasmessa quanto prima e comunque entro novanta giorni dalla decorrenza degli effetti dell'atto normativo definitivo.
3. La notifica contiene le informazioni rilevanti specificate nell'allegato IV.
4. Nel definire le priorità relativamente alle notifiche la Commissione considera se la sostanza chimica è già elencata nella parte 3 dell'allegato I, in quale misura le norme in materia di informazione di cui all'allegato IV possano essere rispettate e la gravità dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

Se la sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all'allegato IV, la Commissione può

chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo delle sostanze chimiche, entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. In caso di modifica di un atto normativo definitivo notificato a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente dopo l'adozione dell'atto modificativo e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui quest'ultimo deve essere applicato.

La Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui al paragrafo 1 o 2.

6. Su richiesta di qualunque parte o del segretariato la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sulla sostanza chimica o sull'atto normativo definitivo.

Se necessario gli Stati membri ⇨ e l'agenzia ⇩ assistono la Commissione, su sua richiesta, nel compito di raccogliere tali informazioni.

7. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri ⇨ e all'agenzia ⇩ le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente alle sostanze chimiche che le altre parti hanno notificato in quanto sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni.

Se opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri ⇨ e l'agenzia ⇩, la necessità di proporre misure a livello dell'Unione comunitaria finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente all'interno dell'Unione della Comunità.

8. Uno Stato membro, qualora adotti un atto normativo nazionale definitivo, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione comunitaria, al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica, comunica alla Commissione le informazioni del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane dalla ricezione di tali informazioni gli Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato l'atto normativo nazionale definitive osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto alla sostanza chimica. Dopo aver esaminato le osservazioni lo Stato membro che ha presentato l'atto informa la Commissione in merito all'eventualità che essa:
  - a) proceda alla notifica al segretariato, a norma del presente articolo, oppure
  - b) trasmetta al segretariato le informazioni a norma dell'articolo 1211.

*Articolo ~~12~~*

**Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC**

Se  ~~Quando~~ una sostanza chimica figura esclusivamente nella parte 1 dell'allegato I o in seguito alla trasmissione di informazioni da parte di uno Stato membro ai fini dell'articolo ~~11~~, paragrafo 8, secondo trattino, la Commissione fornisce al segretariato le informazioni relative agli atti normativi definitivi pertinenti, affinché queste informazioni possano essere eventualmente trasmesse ad altre parti della convenzione.

*Articolo ~~13~~*

*Obblighi relativi all'importazione delle sostanze chimiche*

1. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri  e all'agenzia  i documenti di orientamento alla decisione che riceve dal segretariato.

La Commissione decide, mediante risposta definitiva o provvisoria a nome dell'Unione ~~della Comunità~~, sulle future importazioni comunitarie delle sostanze chimiche interessate, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo ~~29~~, paragrafo 2. Essa comunica quindi tali decisioni al segretariato quanto prima possibile e, comunque, entro nove mesi dalla data di invio del documento di orientamento alla decisione da parte del segretariato.

Qualora, ai sensi della legislazione dell'Unione ~~comunitaria~~, ad una determinata sostanza chimica si applichino restrizioni supplementari o diverse da quelle iniziali, la Commissione rivede con la stessa procedura di cui all'articolo ~~29~~, paragrafo 2, la propria decisione sull'importazione e ne dà comunicazione al segretariato.

2. Qualora una sostanza chimica sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni da uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni.
3. Le decisioni sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate per la sostanza chimica nel documento di orientamento alla decisione.
4. Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono il fondamento.
5. Ciascuna autorità nazionale designata nell'Unione ~~nella Comunità~~ mette a disposizione dei soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le decisioni

sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a norma dei propri provvedimenti legislativi o amministrativi. ⇒ L'agenzia mette a disposizione del pubblico nella sua banca dati le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1. ⇐

6. Ove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri ⇒ e l'agenzia ⇐, la necessità di proporre misure a livello dell'Unione comunitarie finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente nell'ambito dell'Unione della Comunità, tenendo conto delle informazioni fornite nei documenti di orientamento alla decisione.

↓ 689/2008 articolo 13 (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo 14~~3~~

#### *Obblighi relativi all'esportazione delle sostanze chimiche diversi dall'obbligo di notifica di esportazione*

1. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri ⇒, all'agenzia ⇐ e alle associazioni industriali europee, mediante circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal segretariato sulle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e sulle decisioni delle parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione applicabili a tali sostanze. Informa inoltre immediatamente gli Stati membri ⇒ e l'agenzia ⇐ circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione. ⇒ L'agenzia ⇐ ~~La Commissione~~ ⊗ attribuisce a ciascuna decisione sulle importazioni un numero di riferimento identificativo e ⇐ conserva nella propria banca dati tutte le informazioni disponibili relative alle decisioni sulle importazioni nella propria banca dati, ⊗ che è a disposizione del pubblico sul proprio sito web; ⇐ ~~contrassegnate da un numero di riferimento identificativo della decisione sull'importazione, e le pubblica su Internet, provvedendo~~ inoltre a trasmettere tali informazioni a chiunque ne faccia richiesta.
2. Ad ogni sostanza chimica elencata nell'allegato I la Commissione attribuisce un codice di classificazione nell'ambito della nomenclatura combinata dell'Unione della Comunità europea. Tali codici di classificazione vengono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati ~~dall'Organizzazione mondiale delle dogane~~ alla nomenclatura del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane o alla nomenclatura combinata europea in relazione alle sostanze chimiche in questione.
3. Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le risposte trasmesse dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.
4. Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni entro sei mesi dalla data in cui le stesse sono state trasmesse per la prima volta alla Commissione dal segretariato a norma del paragrafo 1.
5. La Commissione ⇒, assistita dall'agenzia, ⇐ e gli Stati membri consigliano ed assistono le parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste

possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all'importazione di una data sostanza chimica.

6. Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I o ~~le miscele~~ ~~i preparati~~ contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE ~~e, se del caso, del regolamento (CE) n. 1272/2008~~, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, possono essere esportati soltanto qualora:
- l'esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all'importazione attraverso la propria autorità nazionale designata in consultazione con la Commissione ~~, assistita dall'agenzia,~~ e l'autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero un'autorità competente di un altro paese importatore;
  - ~~trattandosi~~ nel caso di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell'allegato I, l'ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all'importazione.

Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I da esportare verso paesi OCSE, l'autorità nazionale designata dell'esportatore può, ~~su richiesta dell'esportatore e~~ in consultazione con la Commissione, decidere caso per caso che non sia necessario un consenso esplicito se, al momento dell'importazione nel paese OCSE, la sostanza interessata è registrata o autorizzata nel paese OCSE in questione.

Quando viene chiesto il consenso esplicito secondo quanto indicato alla lettera a) e ~~l'agenzia~~ ~~la Commissione o l'autorità nazionale designata dell'esportatore~~ non ottiene una risposta entro trenta giorni, ~~l'agenzia, per conto della Commissione,~~ ~~la Commissione~~ invia un sollecito ~~, a meno che la Commissione o l'autorità nazionale designata ricevano una risposta e la trasmettano all'agenzia.~~ Se opportuno, qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro altri trenta giorni, ~~l'agenzia~~ ~~la Commissione~~ può inviare ulteriori solleciti, come ritiene necessario.

7. Nel caso delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I, l'autorità nazionale designata dell'esportatore, in consultazione con la Commissione ~~assistita dall'agenzia~~, può decidere caso per caso che l'esportazione può avere luogo se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro sessanta giorni e sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della parte importatrice o di un altro paese attestanti che la sostanza interessata è stata registrata o autorizzata ~~o che negli ultimi cinque anni è stata utilizzata o importata nella parte importatrice o in un altro paese importatore e che non è stato adottato alcun atto normativo per vietarne l'uso.~~.

Al momento di decidere in merito all'esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I, l'autorità nazionale designata, in consultazione con la Commissione ~~assistita dall'agenzia~~, considera il possibile impatto sulla salute umana o l'ambiente dell'utilizzo della sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.

8. La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o dell'esonero dal consenso concesso a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:
- per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso entro la fine del terzo anno civile successivo all'ottenimento del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo;
  - in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7 è valido per un periodo massimo di dodici mesi, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito.

Nei casi descritti alla lettera a) del presente paragrafo, le esportazioni possono tuttavia continuare dopo la fine del periodo applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi, in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito.

~~Tutte le nuove richieste sono inviate tramite la Commissione.~~

9. ~~⇒ L'agenzia ⇐ La Commissione~~ registra nella propria banca dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte ottenute e gli esoneri concessi. A ciascun consenso esplicito o esonero è assegnato un numero di riferimento identificativo ~~del consenso esplicito~~, che è indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti le eventuali condizioni fissate, ~~☒~~ come ~~☒~~ le date di validità, ~~eee~~. Le informazioni non riservate sono messe a disposizione del pubblico ~~⇒ nella banca dati dell'agenzia ⇐~~ ~~pubblicate su Internet.~~
10. Le sostanze chimiche sono esportate prima del periodo di sei mesi precedente la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza non lo consentano. In particolare, gli esportatori di pesticidi ottimizzano le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze obsolete.
11. Gli esportatori di pesticidi predispongono le etichette in modo che contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche della parte importatrice o di un altro paese importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione ~~dell'Unione comunitaria.~~

↓ 689/2008 articolo 14 (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo 154

##### *Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli contenenti sostanze chimiche*

1. Gli articoli ~~contenenti le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma non reattiva, o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze,~~ sono soggetti all'obbligo di notifica di esportazione di cui all'articolo ~~87~~ ~~☒~~ se contengono: ~~☒~~

☒ a) le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma non reattiva; ☒

☒ b) miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da ☒ ⇒ far scattare ☒  
☒ l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE ☒ ⇒ e, se del  
caso, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ☒, ☒ a prescindere dal fatto che  
queste☒ contengano altre sostanze ☒.

2. Non è consentita l'esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell'allegato V il cui impiego è vietato nell'Unione ~~nella Comunità~~ ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente.

↓ 689/2008 articolo 15  
⇒ nuovo

#### Articolo 165

##### *Informazioni sui movimenti di transito*

1. Le parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, nonché le informazioni sollecitate dalle singole parti della convenzione tramite il segretariato, sono elencate nell'allegato VI.
2. Qualora una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell'allegato I transiti per il territorio di una parte della convenzione elencata nell'allegato VI, l'esportatore fornisce per quanto possibile all'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui è stabilito, entro il trentesimo giorno precedente il primo movimento di transito e l'ottavo giorno precedente ciascun movimento di transito successivo, le informazioni di cui all'allegato VI richieste dalla parte della convenzione.
3. L'autorità nazionale designata dello Stato membro trasmette alla Commissione ⇒, con copia all'agenzia, ☒ le informazioni ricevute dall'esportatore ai sensi del paragrafo 2 assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili.
4. La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali designate delle parti della convenzione che ne abbiano fatto richiesta, assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di qualunque successivo movimento di transito.

↓ 689/2008 articolo 16 (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo 176

##### *Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate*

1. Le sostanze chimiche destinate all'esportazione sono disciplinate dalle disposizioni sull'imballaggio e l'etichettatura previste ~~dalla direttiva 67/548/CEE~~, dalla direttiva 1999/45/CE, ~~dal regolamento (CE) n. 1107/2009~~ ~~dalla direttiva 91/414/CEE~~ e, ~~o~~ dalla direttiva 98/8/CE ⇒ e, se del caso, dal regolamento (CE) n. 1272/2008 ☒, o

a norma di tali atti direttive, oppure da qualsiasi altra normativa dell'Unione comunitaria ☒ pertinente ☒ specificia.

---

↓ nuovo

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1272/2008, le sostanze chimiche destinate all'esportazione e soggette a controllo doganale che non sono sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che sono in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione sono soggette alle misure in materia di imballaggio ed etichettatura stabilite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 o a norma dello stesso.

---

↓ 689/2008 articolo 16 (adattato)

I primie ☒ due ☒ commie ☒ del presente paragrafo ☒ lasciano impregiudicate le prescrizioni specifiche stabilite dalla parte importatrice o da un altro paese importatore, tenendo conto delle pertinenti norme internazionali.

2. Se opportuno, l'etichetta reca la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche contemplate dal paragrafo 1 o elencate nell'allegato I; se necessario la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.
  3. Se vengono esportate, le sostanze chimiche di cui al paragrafo 1 sono corredate di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ~~del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche<sup>33</sup>~~. L'esportatore invia a ciascun importatore una scheda informativa sulla sicurezza.
  4. Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza verrà utilizzata.
- 

↓ 689/2008 articolo 17 (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo 187

*Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri ~~e agli esportatori~~ per il controllo delle esportazioni e delle importazioni*

1. Ciascuno Stato membro designa autorità, come quelle doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

---

<sup>33</sup> ~~GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettificata nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).~~

La Commissione, e gli Stati membri ⇨ e l'agenzia ⇩ controllano in modo mirato e coordinato l'osservanza del presente regolamento da parte degli esportatori.

---

⇩ nuovo

2. Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 è utilizzato per coordinare le attività delle autorità degli Stati membri preposte all'applicazione del presente regolamento.
- 

⇩ 689/2008 articolo 17

3. Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all'articolo ~~2221~~, paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue autorità designate.
- 

⇩ 689/2008 articolo 17 (adattato)  
⇨ nuovo

⇨ *Articolo 19*

*Obblighi incumbenti agli esportatori per il controllo delle esportazioni e delle importazioni ⇩*

1. Gli esportatori ⇨ delle sostanze chimiche soggette agli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, ⇩ indicano ☒ i numeri di riferimento identificativi ☒ nelle loro dichiarazioni di esportazione (nella casella 44 dei documenti amministrativi unici o posizione corrispondente di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui ~~all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>34</sup>, i numeri identificativi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 9, del presente regolamento, a conferma della consonanza agli obblighi da ottemperare.~~
- 

⇩ nuovo

2. Gli esportatori delle sostanze chimiche esonerate ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 o 6, dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo ottengono un numero di riferimento identificativo tramite la banca dati disponibile sul sito web dell'agenzia e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.
  3. Se non è richiesta alcuna dichiarazione di esportazione, gli esportatori indicano il numero indicativo di riferimento nella dichiarazione sommaria presentata all'ufficio doganale di uscita.
- 

<sup>34</sup> ~~GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).~~

4. Ove richiesto dall'agenzia, gli esportatori utilizzano la banca dati della stessa per trasmettere le informazioni necessarie all'adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento.

↓ 689/2008 articolo 19  
⇒ nuovo

*Articolo ~~2019~~*  
*Scambio di informazioni*

1. La Commissione ⇒, assistita dall'agenzia, ⇐ e gli Stati membri promuovono, ove opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti le sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull'ecotossicità e sulla sicurezza.

La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri ⇒ e dall'agenzia ⇐, provvede nei modi opportuni:

- a) alla diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti normativi definitivi pertinenti agli obiettivi della convenzione; e
  - b) alla diffusione alle parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, di informazioni relative ad azioni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più impieghi di una sostanza chimica.
2. La Commissione, e gli Stati membri ⇒ e l'agenzia ⇐ tutelano le informazioni riservate ricevute da una parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune.
3. Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup> ~~del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale~~, almeno le informazioni seguenti non sono considerate riservate:
- a) le informazioni di cui all'allegato II e all'allegato IV;
  - b) le informazioni contenute nelle schede di sicurezza di cui all'articolo ~~176~~, paragrafo 3;
  - c) la data di scadenza di una sostanza chimica;
  - d) la data di fabbricazione di una sostanza chimica;
  - e) le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;
  - f) i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici;

<sup>35</sup> GUL 41 del 14.2.2003, pag. 26.

- g) le informazioni sul trattamento dell'imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche.

⇒ L'agenzia ⇐ ~~La Commissione~~ elabora periodicamente un documento illustrativo delle informazioni trasmesse basandosi sui contributi degli Stati membri ⇒ e della Commissione ⇐.

↓ 689/2008 articolo 20 (adattato)  
⇒ nuovo

*Articolo ~~21~~<sup>20</sup>  
Assistenza tecnica*

La Commissione, e le autorità nazionali designate degli Stati membri ⇒ e l'agenzia ⇐ collaborano, con particolare riguardo alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, al fine di promuovere l'assistenza tecnica e la formazione orientate allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione delle sostanze chimiche per l'intero ciclo di vita.

In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l'assistenza tecnica è promossa fornendo informazioni tecniche sulle sostanze chimiche, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l'istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate ed offrendo consulenza tecnica per l'individuazione dei formulati pesticidi pericolosi e l'elaborazione delle notifiche da trasmettere al segretariato.

La Commissione e gli Stati membri ~~devono partecipare~~ partecipano in modo costruttivo attivamente ⇒ alle attività internazionali per lo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche ⇐ ~~alla rete di informazione per lo sviluppo delle capacità, istituita dal Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche,~~ trasmettendo informazioni sui progetti che sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione.

La Commissione e gli Stati membri valutano inoltre l'opportunità di assistere le organizzazioni non governative.

↓ 689/2008 articolo 21  
⇒ nuovo

*Articolo ~~22~~<sup>21</sup>  
Sorveglianza e comunicazione delle informazioni*

1. Gli Stati membri ⇒ e l'agenzia ⇐ trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive ⇒ in funzione delle necessità ⇐.
2. La Commissione redige periodicamente una relazione sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza ed inserisce i relativi elementi in una relazione riassuntiva che integra le informazioni

trasmesse dagli Stati membri ⇨ e dall'agenzia ⇩ ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione è pubblicata su Internet e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri ⇨, l'agenzia ⇩ e la Commissione osservano i pertinenti obblighi in materia di riservatezza dei dati e di diritti di proprietà.

↓ 689/2008 articolo 22 (adattato)  
⇨ nuovo

*Articolo ~~23~~<sup>22</sup>  
Aggiornamento degli allegati*

1. L'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I viene riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nella legislazione dell'Unione comunitaria e nell'ambito della convenzione.
2. Nel determinare se un atto normativo definitivo a livello dell'Unione comunitario rechi un divieto o una rigorosa restrizione si valutano gli effetti dell'atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se l'atto normativo definitivo vieta o sottopone a rigorose restrizioni l'uso di una determinata sostanza chimica nell'ambito di una sottocategoria qualunque, la sostanza stessa è inserita nella parte 1 dell'allegato I.

Nel determinare se un atto normativo definitivo a livello dell'Unione comunitario rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell'articolo ~~11~~<sup>10</sup>, si valutano gli effetti dell'atto a livello delle categorie «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se l'atto normativo definitivo vieta o sottopone a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica nell'ambito di qualsiasi categoria, la sostanza stessa è inserita altresì nella parte 2 dell'allegato I.

3. La decisione sull'inserimento delle singole sostanze chimiche nell'allegato I o sulla modificazione eventuale dei relativi dati è adottata senza indugio.

4. ⇨ Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico la Commissione può adottare, per mezzo degli atti delegati di cui all'articolo 26, le misure seguenti: ⇩  
~~Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3:~~

- a) inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell'allegato I ai sensi del paragrafo 2, sulla base di un atto normativo definitivo a livello dell'Unione comunitario ⊗ e modifiche dell'allegato I, comprese modifiche delle voci esistenti ⊗;

- b) iscrizione nella parte 1 dell'allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup>;
- ~~e) altre modifiche dell'allegato I, comprese quelle che riguardano voci esistenti;~~
- ~~ce)~~ inserimento nella parte 2 dell'allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello dell'Unione ~~comunitarie~~;
- ~~df)~~ modifiche di voci esistenti dell'allegato V~~;~~
- e) modifiche degli allegati II, III, IV e VI~~;~~

↓ 689/2008 articolo 23

#### ~~Articolo 23~~

#### ~~Note tecniche di orientamento~~

~~La Commissione elabora, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, note tecniche di orientamento intese ad agevolare l'applicazione quotidiana del presente regolamento.~~

~~Tali note sono pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.~~

↓ nuovo

#### Articolo 24

#### Bilancio dell'agenzia

1. Ai fini del presente regolamento le entrate dell'agenzia sono costituite da:
  - a) una sovvenzione dell'Unione, iscritta nel bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione);
  - b) contributi volontari degli Stati membri.
2. Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento e quelle relative ad attività previste da altri regolamenti sono trattate separatamente, in sezioni distinte del bilancio dell'agenzia.

Le entrate di cui al paragrafo 1 sono utilizzate dall'agenzia per svolgere le funzioni stabilite dal presente regolamento.
3. Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 33, secondo comma, Commissione valuta l'opportunità che l'agenzia introduca tariffe per i servizi prestati agli esportatori e, se necessario, presenta una proposta al riguardo.

<sup>36</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

---

↓ nuovo

#### Articolo 25

##### *Formati e programmi informatici per la trasmissione di informazioni all'agenzia*

L'agenzia specifica i formati e i programmi informatici per la trasmissione di informazioni e li mette a disposizione gratuitamente sul proprio sito web. Gli Stati membri e le altre parti soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per trasmettere informazioni all'agenzia in conformità del presente regolamento.

---

↓ nuovo

#### Articolo 26

##### *Esercizio della delega*

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, sono conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
  2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
  3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite agli articoli 27 e 28.
- 

↓ nuovo

#### Articolo 27

##### *Revoca della delega*

1. La delega dei poteri di cui all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca mette fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

↓ nuovo

**Articolo 28**  
**Obiezioni agli atti delegati**

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo può essere prorogato di un mese.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

---

↓ 689/2008 articolo 24 (adattato)  
⇒ nuovo

**Articolo 294**  
**Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006. ⇒ Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. ⇐
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano ~~gli articoli 3 e 7~~ ⇒ del regolamento (UE) n. 182/2011 ⇐ ~~della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.~~
3. ~~Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.~~

---

↓ nuovo

**Articolo 30**  
**Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 689/2008**

La Commissione provvede, mediante gli atti delegati di cui all'articolo 26, affinché tutte le modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 689/2008 adottate prima del 1° aprile 2013 siano incorporate nel presente regolamento entro il 31 marzo 2013.

---

↓ 689/2008 articolo 18 (adattato)

Articolo 31~~18~~  
*Sanzioni*

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni  previste  devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano  tali disposizioni  alla Commissione ~~le misure adottate~~ entro il [GU: inserire la data: un anno dopo la pubblicazione] ~~1° agosto 2009~~ e ~~Essi~~ notificano ~~inoltre~~  tempestivamente  eventuali ulteriori modifiche ~~non appena queste sono adottate~~.

Gli Stati membri mettono a disposizione su richiesta tutte le informazioni concernenti le sanzioni.

---

↓ 689/2008 articolo 25 (adattato)  
⇒ nuovo

Articolo 32~~25~~

⇒ Abrogazione ⇐ ~~Riferimenti al regolamento (CE) n. 304/2003~~

⇒ Il regolamento (CE) n. 689/2008 è abrogato a decorrere dal 31 marzo 2013. ⇐

I riferimenti al regolamento (CE) n.  689/2008  ~~304/2003~~ si intendono fatti al presente regolamento ⇒ e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'appendice 1 ⇐.

---

↓ 689/2008 articolo 26 (adattato)  
⇒ nuovo

Articolo 33~~26~~  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ⇒ ventesimo ⇐ giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

~~Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° novembre 2008.~~

⇒ Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2013. ⇐

~~Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.~~

☒ Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ☒

Fatto a [...]

*Per il Parlamento europeo  
Il presidente*

*Per il Consiglio  
Il presidente*

- 
- ↓ 689/2008 allegato I (adattato)
  - <sub>1</sub> 15/2010 articolo 1 e allegato 1 a)
  - <sub>2</sub> 196/2010 articolo 1 e allegato 1a)
  - <sub>3</sub> 196/2010 articolo 1 e allegato 1 b)
  - <sub>4</sub> 15/2010 articolo 1 e allegato 1 b)
  - <sub>5</sub> 15/2010 articolo 1 e allegato 2 a)
  - <sub>6</sub> 196/2010 articolo 1 e allegato 2 b)
  - <sub>7</sub> 196/2010 articolo 1 e allegato 2 a)
  - <sub>8</sub> 15/2010 articolo 1 e allegato 2 b)
  - <sub>9</sub> 196/2010 articolo 1 e allegato 3

### **ALLEGATO I**

### **ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE**

**(di cui all'articolo ~~76~~)**

#### **PARTE 1**

#### **Elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione**

**(di cui all'articolo ~~87~~)**

Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell'allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica d'esportazione di cui all'articolo ~~87~~, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell'articolo ~~8~~ ~~7~~, paragrafo 6, lettere b) e c). Tali sostanze, che nell'elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo #, figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione.

Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell'allegato siano ritenute idonee ad essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù dell'atto normativo definitivo ~~dell'Unione della Comunità~~ che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo + nell'elenco riportato di seguito.

Sostanza chimica	N. CAS	Numero Eines	Codice NC	Sotto categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
<b>1,1,1</b> -Tricloroetano	71-55-6	200-756-3	29031910	i(2)	div	
<b>1,2</b> -Dibromoetano (Dibromuro di etilene) #	106-93-4	203-444-5	29033100	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
<b>1,2</b> -Dicloroetano (Dicloruro di etilene) #	107-06-2	203-458-1	29031500	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
				i(2)	div	
<b>1,3</b> -Dicloropropene (CIS) [( <b>1Z</b> )- <b>1,3</b> -Dicloropropene]	10061-01-5	233-195-8	29032900	p(1)-p(2)	div-div	
→ <b>1,1,3</b> -dicloropropene <sup>37</sup> ←	→ <b>1</b> 542-75-6 ←	→ <b>1</b> 208-826-5 ←	→ <b>1</b> 29032900 ←	→ <b>1</b> p(1) ←	→ <b>1</b> div ←	
<b>2</b> -Aminobutano	13952-84-6	237-732-7	29211980	p(1)-p(2)	div-div	
<b>2</b> -Naftilamina (naftalen- <b>2</b> -amina) e suoi sali +	91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri	202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri	29214500	i(1)	div	
				i(2)	div	
→ <b>2</b> Acido <b>2</b> -naftilossiacetico ←	→ <b>2</b> 120-23-0 ←	→ <b>2</b> 204-380-0 ←	→ <b>2</b> 29189990 ←	→ <b>2</b> p(1) ←	→ <b>2</b> div ←	

<sup>37</sup>

Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per il cis-1,3-dicloropropene (N. CAS 10061-01-5).

2,4,5-T e suoi sali e esteri #	93-76-5 e altri	202-273-3 e altri	29189100	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int
4-Aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali +	92-67-1, 2113-61-3 e altri	202-177-1 e altri	29214980	i(1)	div	
				i(2)	div	
4-Nitrobifenile +	92-93-3	202-204-7	29042000	i(1)	div	
				i(2)	div	
Acefato +	30560-19-1	250-241-2	29309085	p(1)-p(2)	div-div	
Acifluorfen	50594-66-6	256-634-5	29163900	p(1)-p(2)	div-div	
Alacloro +	15972-60-8	240-110-8	29242995	p(1)	div	
Aldicarb +	116-06-3	204-123-2	29309085	p(1)-p(2)	restr-div	
Ametrin	834-12-8	212-634-7	29336980	p(1)-p(2)	div-div	
→ <sub>3</sub> Amitraz + ←	→ <sub>3</sub> 33089- 61-1 ←	→ <sub>3</sub> 251- 375-4 ←	→ <sub>3</sub> 29252 900 ←	→ <sub>3</sub> p(1)- p(2) ←	→ <sub>3</sub> div-div ←	
→ <sub>2</sub> Antrachinone ←	→ <sub>2</sub> 84-65- 1 ←	→ <sub>2</sub> 201- 549-0 ←	→ <sub>2</sub> 29146 100 ←	→ <sub>2</sub> p(1)- p(2) ←	→ <sub>2</sub> div-div ←	
Composti dell'arsenico				p(2)	restr	
Fibre di amianto +:	1332-21-4 e altri					Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Crocidolite #	12001-28-4		25241000	i	div	
Amosite #	12172-73-5		25249000	i	div	
Antofillite #	77536-67-5		25249000	i	div	
Actinolite #	77536-66-4		25249000	i	div	
Tremolite #	77536-68-6		25249000	i	div	
Crisotilo +	12001-29-5 o 132207-32-0		25249000	i	div	
→ <sub>3</sub> Atrazina + ←	→ <sub>3</sub> 1912-24-9 ←	→ <sub>3</sub> 217-617-8 ←	→ <sub>3</sub> 29336910 ←	→ <sub>3</sub> p(1) ←	→ <sub>3</sub> div ←	
Azinfos-etile	2642-71-9	220-147-6	29339990	p(1)-p(2)	div-div	
Azinfos-metile	86-50-0	201-676-1	29339990	p(1)	div	
→ <sub>1</sub> Benfuracarb ←	→ <sub>1</sub> 82560-54-1 ←		→ <sub>1</sub> 29329900 ←	→ <sub>1</sub> p(1) ←	→ <sub>1</sub> div ←	
Bensultap	17606-31-4		29309085	p(1)-p(2)	div-div	
Benzene <sup>(1)</sup>	71-43-2	200-753-7	29022000	i(2)	restr	
Benzidina e suoi sali + Derivati della benzidina +	92-87-5, 36341-27-2 e altri	202-199-1, 252-984-8 e altri	29215990	i(1)-i(2) i(2)	restr-div div	
	—	—				

Binapacril #	485-31-4	207-612-9	29161950	p(1)-p(2) i(2)	div-div div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int
→ <sub>2</sub> Butralin ←	→ <sub>2</sub> 33629- 47-9 ←	→ <sub>2</sub> 251- 607-4 ←	→ <sub>2</sub> 29214 900 ←	→ <sub>2</sub> p(1) ←	→ <sub>2</sub> div ←	
Cadmio e suoi composti	7440-43-9 e altri	231-152-8 e altri	8107 32064930 e altri	i(1)	restr	
Cadusafos +	95465-99-9	n.d.	29309085	p(1)	div	
Calciferol	50-14-6	200-014-9	29362990	p(1)	div	
Captafol #	2425-06-1	219-363-3	29305000	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int
Carbaril +	63-25-2	200-555-0	29242995	p(1)-p(2)	div-div	
Carbofuran +	1563-66-2	216-353-0	29329985	p(1)	div	
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	200-262-8	29031400	i(2)	div	
Carbosulfan +	55285-14-8	259-565-9	29329985	p(1)	div	
Cartap	15263-53-3		29302000	p(1)-p(2)	div-div	
Chinometionato	2439-01-2	219-455-3	29349990	p(1)-p(2)	div-div	
Clordecone	143-50-0	205-601-3	29147000	p(2)	restr	
Clordimeform #	6164-98-3	228-200-5	29252100	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC

						all'indirizzo www.pic.int
Clorfenapir +	122453-73-0		29339990	p(1)	div	
Clorfenvinfos	470-90-6	207-432-0	29199090	p(1)-p(2)	div-div	
Clormefos	24934-91-6	246-538-1	29309085	p(1)-p(2)	div-div	
Clorobenzilato #	510-15-6	208-110-2	29181800	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int
Cloroformio	67-66-3	200-663-8	29031300	i(2)	div	
Clozolate +	84332-86-5	282-714-4	29349990	p(1)-p(2)	div-div	
Colecalciferolo	67-97-0	200-673-2	29362990	p(1)	div	
Cumafuril	117-52-2	204-195-5	29322985	p(1)-p(2)	div-div	
Creosoto e sostanze correlate	8001-58-9	232-287-5	27079100			
	61789-28-4	263-047-8				
	84650-04-4	283-484-8	38070090			
	90640-84-9	292-605-3				
	65996-91-0	266-026-1		i(2)	div	
	90640-80-5	292-602-7				
	65996-85-2	266-019-3				

	8021-39-4	232-419-1				
	122384-78-5	310-191-5				
Crimidina	535-89-7	208-622-6	29335995	p(1)	div	
Cianazina	21725-46-2	244-544-9	29336980	p(1)-p(2)	div-div	
Cialotrina	68085-85-8	268-450-2	29269095	p(1)	div	
DBB (di- $\mu$ -ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/idrogenoborato-di-dibutilstagno)	75113-37-0	401-040-5	29310095	i(1)	div	
Diazinone	333-41-5	206-373-8	29335910	p(1)	div	
Diclorvos	62-73-7	200-547-7	29199090	p(1)	div	
→ <sub>2</sub> Dicofol ←	→ <sub>2</sub> 115-32-2 ←	→ <sub>2</sub> 204-082-0 ←	→ <sub>2</sub> 29062900 ←	→ <sub>2</sub> p(1)-p(2) ←	→ <sub>2</sub> div-div ←	
Dicofol contenente < 78% p,p'- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT +	115-32-2	204-082-0	29062900	p(1)-p(2)	div-div	
Dimetenammide +	87674-68-8	n.d.	29349990	p(1)	div	
→ <sub>2</sub> Diniconazolo-M ←	→ <sub>2</sub> 83657-18-5 ←	→ <sub>2</sub> n.d. ←	→ <sub>2</sub> 29339980 ←	→ <sub>2</sub> p(1) ←	→ <sub>2</sub> div ←	
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2	208-601-1 221-037-0 —	29089990	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>

	2312-76-7	219-007-7				
Dinobuton	973-21-7	213-546-1	29209010	p(1)-p(2)	div-div	
Dinoseb e suoi sali e esteri #	88-85-7	201-861-7	29089100	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int
	e altri	e altri	29153600	i(2)	div	
Dinoterb +	1420-07-1	215-813-8	29089990	p(1)-p(2)	div-div	
→ <sub>4</sub> --- ←	→ <sub>4</sub> --- ←	→ <sub>4</sub> --- ←	→ <sub>4</sub> --- ←	→ <sub>4</sub> --- ←	→ <sub>4</sub> --- ←	
Formulati in polvere contenenti una combinazione di:			38089990			Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int
Benomil in concentrazione uguale o superiore al 7%	17804-35-2	241-775-7	29339990	p(1)	div	
Carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10%	1563-66-2	216-353-0	29329985	p(2)	div	
Tiram in concentrazione uguale o superiore al 15% #	137-26-8	205-286-2	29303000			
Endosulfan +	115-29-7	204-079-4	29209085	p(1)	div	
Etion	563-12-2	209-242-3	29309085	p(1)-p(2)	div-div	
Ossido di etilene (Ossirano) #	75-21-8	200-849-9	29101000	p(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int
→ <sub>1</sub> Fenarimol + ←	→ <sub>1</sub> 60168-88-9 ←	→ <sub>1</sub> 262-095-7 ←	→ <sub>1</sub> 29335995 ←	→ <sub>1</sub> p(1) ←	→ <sub>1</sub> div ←	
Fenitrothion	122-14-5	204-524-2	29201900	p(1)	div	

Fenpropatrin	39515-41-8	254-485-0	29269095	p(1)-p(2)	div-div	
Fention +	55-38-9	200-231-9	29309085	p(1)	restr	
Fentin acetato +	900-95-8	212-984-0	29310095	p(1)-p(2)	div-div	
Fentin idrossido +	76-87-9	200-990-6	29310095	p(1)-p(2)	div-div	
Fenvalerato	51630-58-1	257-326-3	29269095	p(1)	div	
Ferbam	14484-64-1	238-484-2	29302000	p(1)-p(2)	div-div	
Fluoroacetamide #	640-19-7	211-363-1	29241200	p(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Flurenol	467-69-6	207-397-1	29181985	p(1)-p(2)	div-div	
→ <sub>2</sub> Flurprimidol ←	→ <sub>2</sub> 56425-91-3 ←	→ <sub>2</sub> n.d. ←	→ <sub>2</sub> 29335995 ←	→ <sub>2</sub> p(1) ←	→ <sub>2</sub> div ←	
Furatiocarb	65907-30-4	265-974-3	29329985	p(1)-p(2)	div-div	
Alossifop-R +	95977-29-0	n.d.	29333999	p(1)	div	
(Esteri metilici di alossifop-P)	(72619-32-0)	(406-250-0)	(29333999)			
HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) #	608-73-1	210-168-9	29035100	p(1)-p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Esacloroetano	67-72-1	200-666-4	29031980	i(1)	restr	

Esazinone	51235-04-2	257-074-4	29336980	p(1)-p(2)	div-div	
Iminoctadina	13516-27-3	236-855-3	29252900	p(1)-p(2)	div-div	
Isoxation	18854-01-8	242-624-8	29349990	p(1)	div	
Lindano ( $\gamma$ -HCH) #	58-89-9	200-401-2	29035100	p(1)-p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Malation	121-75-5	204-497-7	29309085	p(1)	div	
a) Idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio	123-33-1	204-619-9	29339990	p(1)	div	
b) Colina, potassio e sali di sodio dell'idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all'equivalente acido	61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9	257-261-0, 248-972-7	29339990			
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici #	10112-91-1, 21908-53-2 e altri	233-307-5, 244-654-7 e altri	28520000	p(1)-p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
→ <sub>1</sub> Metamidofos <sup>38</sup> + ←	→ <sub>1</sub> 10265-92-6 ←	→ <sub>1</sub> 233-606-0 ←	→ <sub>1</sub> 29305000 ←	→ <sub>1</sub> p(1) ←	→ <sub>1</sub> div ←	
Metamidofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l) #	10265-92-6	233-606-0	29305000 38085000	p(2)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Metidation	950-37-8	213-449-4	29349990	p(1)-p(2)	div-div	

<sup>38</sup> Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g. di ingredienti attivi per litro.

→ <sub>1</sub> Metomil ←	→ <sub>1</sub> 16752-77-5 ←	→ <sub>1</sub> 240-815-0 ←	→ <sub>1</sub> 29309085 ←	→ <sub>1</sub> p(1)-p(2) ←	→ <sub>1</sub> div-div ←	
Metilparatione + #	298-00-0	206-050-1	29201100	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Metoxuron	19937-59-8	243-433-2	29242190	p(1)-p(2)	div-div	
Monocrotofos #	6923-22-4	230-042-7	29241200	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Monolinuron	1746-81-2	217-129-5	29280090	p(1)	div	
Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT +	99688-47-8	402-210-1	29036990	i(1)	div	
Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 +	—	400-140-6	29036990	i(1)-i(2)	div-div	
Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 141 +	76253-60-6	278-404-3	29036990	i(1)-i(2)	div-div	
Monuron	150-68-5	205-766-1	29242190	p(1)	div	
→ <sub>2</sub> Nicotina ←	→ <sub>2</sub> 54-11-5 ←	→ <sub>2</sub> 200-193-3 ←	→ <sub>2</sub> 29399900 ←	→ <sub>2</sub> p(1) ←	→ <sub>2</sub> div ←	
Nitrofen +	1836-75-5	217-406-0	29093090	p(1)-p(2)	div-div	

Nonilfenoli $C_6H_4(OH)C_9H_{19}$ +	25154-52-3, (nonilfenolo),	246-672-0	29071300	i(1)	restr	
	84852-15-3 (4- nonilfenolo, ramificato)	284-325-5				
	11066-49-2 (isononilfeno lo),	234-284-4				
	90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),	291-844-0				
	104-40-5 (p- nonilfenolo) e altri	203-199-4 e altri				
Nonilfenoli etossilati $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O$ +	9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri		34021300	i(1) p(1)-p(2)	restr div-div	
Ottabromodifeniletere +	32536-52-0	251-087-9	29093038	i(1)	restr	
Ometoato	1113-02-6	214-197-8	29309085	p(1)-p(2)	div-div	
Ossidemeton-metile +	301-12-2	206-110-7	29309085	p(1)	div	

→ <sub>1</sub> Paraquat + ←	→ <sub>1</sub> 4685-14-7 ←	→ <sub>1</sub> 225-141-7 ←	→ <sub>1</sub> 29333 999 ←	→ <sub>1</sub> p(1) ←	→ <sub>1</sub> div ←	
Paratione #	56-38-2	200-271-7	29201100	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Pebulato	1114-71-2	214-215-4	29302000	p(1)-p(2)	div-div	
Pentabromodifenilettere +	32534-81-9	251-084-2	29093031	i(1)	restr	
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri #	87-86-5 e altri	201-778-6 e altri	29081100 29081900 e altri	p(1)-p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Perfluorottani sulfonati	1763-23-1	n.d.	29049020	i(1)	restr	
(PFOS)	2795-39-3		29049020			
C <sub>8</sub> F <sub>17</sub> SO <sub>2</sub> X	e altri		e altri			
(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido e altri derivati compresi i polimeri) + <sup>(a)</sup>						
Permetrin	52645-53-1	258-067-9	29162000	p(1)	div	
Fosalone +	2310-17-0	218-996-2	29349990	p(1)	div	
Fosfamidone (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l) #	13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)] #	236-116-5	29241200 38085000	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>

	23783-98-4 [isomero (Z)]					
	297-99-4 [isomero (E)]					
Bifenili polibromurati (PBB) #	13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 e altri	237-137-2 252-994-2 248- 696-7	29036990 e altri	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int
Trifenili policlorurati (PCT) #	61788-33-8	262-968-2	29036990	i(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int
→ <b>1</b> Procimidone + ←	→ <sub>1</sub> 32809-16-8 ←	→ <sub>1</sub> 251-233-1 ←	→ <sub>1</sub> 29251995 ←	→ <sub>1</sub> p(1) ←	→ <sub>1</sub> div ←	
→ <b>2</b> Propacloro ←	→ <sub>2</sub> 1918-16-7 ←	→ <sub>2</sub> 217-638-2 ←	→ <sub>2</sub> 29242998 ←	→ <sub>2</sub> p(1) ←	→ <sub>2</sub> div ←	
→ <b>2</b> Propanile ←	→ <sub>2</sub> 709-98-8 ←	→ <sub>2</sub> 211-914-6 ←	→ <sub>2</sub> 29242998 ←	→ <sub>2</sub> p(1) ←	→ <sub>2</sub> div ←	
Profam	122-42-9	204-542-0	29242995	p(1)	div	
Piyrazofos +	13457-18-6	236-656-1	29335995	p(1)-p(2)	div-div	
Quintozene +	82-68-8	201-435-0	29049085	p(1)-p(2)	div-div	
Scilliroside	507-60-8	208-077-4	29389090	p(1)	div	
→ <b>3</b> Simazina + ←	→ <sub>3</sub> 122-34-9 ←	→ <sub>3</sub> 204-535-2 ←	→ <sub>3</sub> 29336910 ←	→ <sub>3</sub> p(1)-p(2) ←	→ <sub>3</sub> div-div ←	

Stricnina	57-24-9	200-319-7	29399900	p(1)	div	
Tecnazene +	117-18-0	204-178-2	29049085	p(1)-p(2)	div-div	
Terbufos	13071-79-9	235-963-8	29309085	p(1)-p(2)	div-div	
Piombo tetraetile #	78-00-2	201-075-4	29310095	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Piombo tetrametile #	75-74-1	200-897-0	29310095	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>
Solfato di tallio	7446-18-6	231-201-3	28332990	p(1)	div	
Tiociclam	31895-22-4	250-859-2	29349990	p(1)-p(2)	div-div	
Tiodicarb +	59669-26-0	261-848-7	29309085	p(1)	div	
→ <sub>1</sub> Tolilfluamide + ←	→ <sub>1</sub> 731-27-1 ←	→ <sub>1</sub> 211-986-9 ←	→ <sub>1</sub> 29309085 ←	→ <sub>1</sub> p(1) ←	→ <sub>1</sub> div ←	
Triazofos	24017-47-8	245-986-5	29339990	p(1)-p(2)	div-div	
→ <sub>2</sub> Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: ←			→ <sub>2</sub> 29310095 ←	→ <sub>2</sub> p(2) ←	→ <sub>2</sub> div ←	→ <sub>2</sub> Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int/">www.pic.int/</a> ←
→ <sub>2</sub> ossido di tributilstagno ←	→ <sub>2</sub> 56-35-9 ←	→ <sub>2</sub> 200-268-0 ←	→ <sub>2</sub> 29310095 ←			
→ <sub>2</sub> fluoruro di tributilstagno ←	→ <sub>2</sub> 1983-10-4 ←	→ <sub>2</sub> 217-847-9 ←	→ <sub>2</sub> 29310095 ←			

→ <sub>2</sub> metacrilato di tributilstagno ←	→ <sub>2</sub> 2155-70-6 ←	→ <sub>2</sub> 218-452-4 ←	→ <sub>2</sub> 29310095 ←			
→ <sub>2</sub> benzoato di tributilstagno ←	→ <sub>2</sub> 4342-36-3 ←	→ <sub>2</sub> 224-399-8 ←	→ <sub>2</sub> 29310095 ←			
→ <sub>2</sub> cloruro di tributilstagno ←	→ <sub>2</sub> 1461-22-9 ←	→ <sub>2</sub> 215-958-7 ←	→ <sub>2</sub> 29310095 ←			
→ <sub>2</sub> linoleato di tributilstagno ←	→ <sub>2</sub> 24124-25-2 ←	→ <sub>2</sub> 246-024-7 ←	→ <sub>2</sub> 29310095 ←			
→ <sub>2</sub> naftenato di tributilstagno # ←	→ <sub>2</sub> 85409-17-2 ←	→ <sub>2</sub> 287-083-9 ←	→ <sub>2</sub> 29310095 ←			
Triclorfon +	52-68-6	200-149-3	29310095	p(1)-p(2)	div-div	
→ <sub>2</sub> Triciclazolo ←	→ <sub>2</sub> 41814-78-2 ←	→ <sub>2</sub> 255-559-5 ←	→ <sub>2</sub> 29349990 ←	→ <sub>2</sub> p(1) ←	→ <sub>2</sub> div ←	
Tridemorf	24602-86-6	246-347-3	29349990	p(1)-p(2)	div-div	
→ <sub>1</sub> Trifluralin ←	→ <sub>1</sub> 1582-09-8 ←	→ <sub>1</sub> 216-428-8 ←	→ <sub>1</sub> 29214300 ←	→ <sub>1</sub> p(1) ←	→ <sub>1</sub> div ←	
→ <sub>3</sub> Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno + ←	→ <sub>3</sub> — ←	→ <sub>3</sub> — ←	→ <sub>3</sub> 29310095 e altri ←	→ <sub>3</sub> p(2) i(2) ←	→ <sub>3</sub> restr restr ←	
Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) #	126-72-7	204-799-9	29191000	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo <a href="http://www.pic.int">www.pic.int</a>

Tris-aziridinil-fosfinossido(1,1,1"-fosforiltriaziridina) +	545-55-1	208-892-5	29339990	i(1)	restr	
Vamidotion	2275-23-2	218-894-8	29309085	p(1)-p(2)	div-div	
Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6	29349990	p(1)	div	
Zineb	12122-67-7	235-180-1	29302000 o 38249097	p(1)	div	

(\*) Sottocategoria: p(1) — pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2) — altri pesticidi, compresi i biocidi; i(1) — sostanza chimica industriale ad uso professionale; i(2) — sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale.

(\*\*) Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione dell'Unione comunitaria.

(<sup>1</sup>) Esclusi i carburanti che rientrano nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58). ~~Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).~~

N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service).

# Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.

+ Sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC.

## PARTE 2

### Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC

(di cui all'articolo 114)

Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee ad essere assoggettate alla notifica PIC. ~~In generale~~ Dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato.

Sostanza chimica	N. CAS	Numero Eines	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali	91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri	202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri	29214500	i	div
4-Aminobifenile (difetil-4-amina) e suoi sali	92-67-1, 2113-61-3 e altri	202-177-1 e altri	29214980	i	div
4-Nitrobifenile	92-92-3	202-204-7	29042000	i	div
Acefato	30560-19-1	250-241-2	29309085	p	div
Alacloro	15972-60-8	240-110-8	29242995	p	div
Aldicarb	116-06-3	204-123-2	29309085	p	restr
→ <sub>5</sub> Amitraz ←	→ <sub>5</sub> 33089-61-1 ←	→ <sub>5</sub> 251-375-4 ←	→ <sub>5</sub> 29252900 ←	→ <sub>5</sub> p ←	→ <sub>5</sub> div ←
→ <sub>6</sub> Antrachinone ←	→ <sub>6</sub> 84-65-1 ←	→ <sub>6</sub> 201-549-0 ←	→ <sub>6</sub> 29146100 ←	→ <sub>6</sub> p ←	→ <sub>6</sub> div ←
Fibre d'amianto: Crisotilo	12001-29-5 o 132207-32-0		25249000	i	div

→ <sub>5</sub> Atrazina ←	→ <sub>5</sub> 1912-24-9 ←	→ <sub>5</sub> 217-617-8 ←	→ <sub>5</sub> 29336910 ←	→ <sub>5</sub> p ←	→ <sub>5</sub> div ←
→ <sub>7</sub> Azinfos-metile ←	→ <sub>7</sub> 86-50-0 ←	→ <sub>7</sub> 201-676-1 ←	→ <sub>7</sub> 29339980 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> div ←
Benzidina e suoi sali	92-87-5, 36341-27-2 e altri	202-199-1, 252-984-8 e altri	29215990	i	restr
	—	—			
Derivati della benzidina					
→ <sub>6</sub> Butralin ←	→ <sub>6</sub> 33629-47-9 ←	→ <sub>6</sub> 251-607-4 ←	→ <sub>6</sub> 29214900 ←	→ <sub>6</sub> p ←	→ <sub>6</sub> div ←
→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←
Carbaril	63-25-2	200-555-0	29242995	p	div
→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←
→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←
Clorfenapir	122453-73-0		29339990	p	restr
Clozolate	84332-86-5	282-714-4	29349990	p	div
→ <sub>7</sub> Diazinone ←	→ <sub>7</sub> 333-41-5 ←	→ <sub>7</sub> 206-373-8 ←	→ <sub>7</sub> 29335910 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> restr ←
→ <sub>7</sub> Diclorvos ←	→ <sub>7</sub> 62-73-7 ←	→ <sub>7</sub> 200-547-7 ←	→ <sub>7</sub> 29199000 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> restr ←
→ <sub>6</sub> Dicofol ←	→ <sub>6</sub> 115-32-2 ←	→ <sub>6</sub> 204-082-0 ←	→ <sub>6</sub> 29062900 ←	→ <sub>6</sub> p ←	→ <sub>6</sub> div ←
Dicofol contenente < 78% p,p'- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT	115-32-3	204-082-0	29062900	p	div
Dimetenammide	87674-68-8	n.d.	29349990	p	div

→ <sub>6</sub> Diniconazolo-M ←	→ <sub>6</sub> 83657-18-5 ←	→ <sub>6</sub> n.d. ←	→ <sub>6</sub> 29339980 ←	→ <sub>6</sub> p ←	→ <sub>6</sub> div ←
Dinoterb	1420-07-1	215-813-8	29089990	p	div
Endosulfan	115-29-7	204-079-4	29209085	p	div
→ <sub>7</sub> Fenarimol ←	→ <sub>7</sub> 60168-88-9 ←	→ <sub>7</sub> 262-095-7 ←	→ <sub>7</sub> 29335995 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> div ←
→ <sub>7</sub> Fenitrothion ←	→ <sub>7</sub> 122-14-5 ←	→ <sub>7</sub> 204-524-2 ←	→ <sub>7</sub> 29201900 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> restr ←
Fention	55-38-9	200-231-9	29309085	p	restr
Fentin acetato	900-95-8	212-984-0	29310095	p	div
Fentin idrossido	76-87-9	200-990-6	29310095	p	div
→ <sub>6</sub> Flurprimidol ←	→ <sub>6</sub> 56425-91-3 ←	→ <sub>6</sub> n.d. ←	→ <sub>6</sub> 29335995 ←	→ <sub>6</sub> p ←	→ <sub>6</sub> div ←
→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←
→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←	→ <sub>8</sub> --- ←		
→ <sub>7</sub> Metamidofos <sup>39</sup> + ←	→ <sub>7</sub> 10265-92-6 ←	→ <sub>7</sub> 233-606-0 ←	→ <sub>7</sub> 29305000 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> div ←
Metilparatione #	298-00-0	206-050-1	29201100	p	div
Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT	99688-47-8	401-210-1	29036990	i	div
Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21	—	400-140-6	29036990	i	div

<sup>39</sup>

→<sub>7</sub> Questa aggiunta non incide sulla voce di cui all'allegato I, parte 3, per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g. di ingredienti attivi per litro. ←

Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec141	76253-60-6	278-404-3	29036990	i	div
→ <sub>6</sub> Nicotina ←	→ <sub>6</sub> 54-11-5 ←	→ <sub>6</sub> 200-193-3 ←	→ <sub>6</sub> 29399900 ←	→ <sub>6</sub> p ←	→ <sub>6</sub> div ←
Nitrofen	1836-75-5	217-406-0	29093090	p	div
Nonilfenoli C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (OH)C <sub>9</sub> H <sub>19</sub>	25154-52-3, (nonilfenolo),	246-672-0	29071300	i	restr
	84852-15-3, (4- nonilfenolo, ramificato),	284-325-5			
	11066-49-2 (isononilfenolo),	234-284-4			
	90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),	291-844-0			
	104-40-5 (p- nonilfenolo) e altri	203-199-4 e altri			
Nonilfenoli etossilati (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub> C <sub>15</sub> H <sub>24</sub> O	9016-45-9, 26027-38- 3, 68412-54-4, 37205- 87-1, 127087-87-0 e altri		34021300	i p	restr div
Ottabromodifeniletere	32536-52-0	251-087-9	29093038	i	restr
Ossidemeton-metile	301-12-2	206-110-7	29309085	p	div
→ <sub>7</sub> Paraquat ←	→ <sub>7</sub> 1910-42-5 ←	→ <sub>7</sub> 217-615-7 ←	→ <sub>7</sub> 29333999 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> div ←

Pentabromodifeniletere	32534-81-9	251-084-2	29093031	i	restr
Perfluorottani sulfonati	1763-23-1	n.d.	29049020	i	restr
(PFOS) C <sub>8</sub> F <sub>17</sub> SO <sub>2</sub> X (X = OH, Sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido e altri derivati compresi i polimeri)	2795-39-3 e altri		29049020 e altri		
Fosalone	2310-17-0	218-996-2	29349990	p	div
→ <sub>7</sub> Procimidone ←	→ <sub>7</sub> 32809-16-8 ←	→ <sub>7</sub> 251-233-1 ←	→ <sub>7</sub> 29251995 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> div ←
→ <sub>6</sub> Propacloro ←	→ <sub>6</sub> 1918-16-7 ←	→ <sub>6</sub> 217-638-2 ←	→ <sub>6</sub> 29242998 ←	→ <sub>6</sub> p ←	→ <sub>6</sub> div ←
Pirazofos	13457-18-6	236-656-1	29335995	p	div
Quintozene	82-68-8	201-435-0	29049085	p	div
→ <sub>5</sub> Simazina ←	→ <sub>5</sub> 122-34-9 ←	→ <sub>5</sub> 204-535-2 ←	→ <sub>5</sub> 29336910 ←	→ <sub>5</sub> p ←	→ <sub>5</sub> div ←
Tecnazene	117-18-0	204-178-2	29049085	p	div
Tiodicarb	59669-26-0	261-848-7	29309085	p	div
→ <sub>7</sub> Tolilfluamide ←	→ <sub>7</sub> 731-27-1 ←	→ <sub>7</sub> 211-986-9 ←	→ <sub>7</sub> 29309085 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> restr ←
Triclorfon	52-68-6	200-149-3	29310095	p	div
→ <sub>5</sub> Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno ←	→ <sub>5</sub> — ←	→ <sub>5</sub> — ←	→ <sub>5</sub> 29310095 e altri ←	→ <sub>5</sub> p ←	→ <sub>5</sub> restr ←
→ <sub>7</sub> Vinclozolin ←	→ <sub>7</sub> 50471-44-8 ←	→ <sub>7</sub> 256-599-6 ←	→ <sub>7</sub> 29349990 ←	→ <sub>7</sub> p ←	→ <sub>7</sub> div ←

(\*) Categoria: p — pesticidi; i — sostanza chimica industriale.

(\*\*) Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate).

N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service).

# Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura internazionale PIC.

### PARTE 3

#### Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC a norma della convenzione di Rotterdam

(di cui agli articoli 1312 e 1413)

(Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice SA Sostanza pura	Codice HS Miscele contenenti la sostanza	Categoria
2,4,5-T e suoi sali ed esteri	93-76-5 #	2918.91	3808.50	Pesticida
Aldrin (*)	309-00-2	2903.52	3808.50	Pesticida
Binapacril	485-31-4	2916.19	3808.50	Pesticida
Captafol	2425-06-1	2930.50	3808.50	Pesticida
Clordano (*)	57-74-9	2903.52	3808.50	Pesticida
Clordimeform	6164-98-3	2925.21	3808.50	Pesticida
Clorobenzilato	510-15-6	2918.18	3808.50	Pesticida

DDT (*)	50-29-3	2903.62	3808.50	Pesticida
Dieldrin (*)	60-57-1	2910.40	3808.50	Pesticida
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)	534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7	2908.99	3808.91 3808.92 3808.93	Pesticida
Dinoseb e suoi sali ed esteri	88-85-7 #	2908.91	3808.50	Pesticida
1,2-dibromoetano (EDB)	106-93-4	2903.31	3808.50	Pesticida
Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano)	107-06-2	2903.15	3808.50	Pesticida
Ossido di etilene	75-21-8	2910.10	3808.50 3824.81	Pesticida
Fluoroacetammide	640-19-7	2924.12	3808.50	Pesticida
HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri)	608-73-1	2903.51	3808.50	Pesticida
Eptacloro (*)	76-44-8	2903.52	3808.50	Pesticida
Esaclorobenzene (*)	118-74-1	2903.62	3808.50	Pesticida
Lindano	58-89-9	2903.51	3808.50	Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici	10112-91-1, 21908-53-2 e altri Si veda anche: <a href="http://www.pic.int/">www.pic.int/</a>	2852.00	3808.50	Pesticida
Monocrotofos	6923-22-4	2924.12	3808.50	Pesticida
Paratione	56-38-2	2920.11	3808.50	Pesticida

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri	87-86-5 #	2908.11 2908.19	3808.50 3808.91 3808.92 3808.93 3808.94 3808.99	Pesticida
Toxafene (*)	8001-35-2	—	3808.50	Pesticida
Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7%, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10%; tiram in concentrazione uguale o superiore al 15%	17804-35-2 1563-66-2 137-26-8	—	3808.92	Formulato pesticida altamente pericoloso
Metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l)	10265-92-6	2930.50	3808.50	Formulato pesticida altamente pericoloso
Metilparatione (concentrati emulsionabili con un contenuto di principio attivo pari o superiore al 19,5% e polveri con principio attivo pari o superiore all'1,5%)	298-00-0	2920.11	3808.50	Formulato pesticida altamente pericoloso
Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l)		2924.12	3808.50	Formulato pesticida altamente pericoloso
Miscela, (E)&(Z) isomeri	13171-21-6			
(Z)-isomero	23783-98-4			
(E)-isomero	297-99-4			
Fibre d'amianto:		2524.10 2524.90	6811.40 6812.80 6812.91 6812.92	Prodotto industriale

			6812.93 6812.99 6813.20	
Crocidolite	12001-28-4	2524.10		
Actinolite	77536-66-4	2524.90		
Antofillite	77536-67-5	2524.90		
Amosite	12172-73-5	2524.90		
Tremolite	77536-68-6	2524.90		
Bifenili polibromurati (PBB)				
– (esa-)	36355-01-8	—	3824.82	
				Prodotto industriale
– (otta-)	27858-07-7			
– (deca-)	13654-09-6			
Bifenili policlorurati (PCB) (*)	1336-36-3	—	3824.82	Prodotto industriale
Trifenili policlorurati (PCT)	61788-33-8	—	3824.82	Prodotto industriale
Piombo tetraetile	78-00-2	2931.00	3811.11	Prodotto industriale
Piombo tetrametile	75-74-1	2931.00	3811.11	Prodotto industriale
➔ Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: ←		➔ 2931.00 ←	➔ 3808.99 ←	➔ Pesticida ←

→ <sub>9</sub> ossido di tributilstagno ←	→ <sub>9</sub> 56-35-9 ←	→ <sub>9</sub> 2931.00 ←	→ <sub>9</sub> 3808.99 ←	
→ <sub>9</sub> fluoruro di tributilstagno ←	→ <sub>9</sub> 1983-10-4 ←	→ <sub>9</sub> 2931.00 ←	→ <sub>9</sub> 3808.99 ←	
→ <sub>9</sub> metacrilato di tributilstagno ←	→ <sub>9</sub> 2155-70-6 ←	→ <sub>9</sub> 2931.00 ←	→ <sub>9</sub> 3808.99 ←	
→ <sub>9</sub> benzoato di tributilstagno ←	→ <sub>9</sub> 4342-36-3 ←	→ <sub>9</sub> 2931.00 ←	→ <sub>9</sub> 3808.99 ←	
→ <sub>9</sub> cloruro di tributilstagno ←	→ <sub>9</sub> 1461-22-9 ←	→ <sub>9</sub> 2931.00 ←	→ <sub>9</sub> 3808.99 ←	
→ <sub>9</sub> linoleato di tributilstagno ←	→ <sub>9</sub> 24124-25-2 ←	→ <sub>9</sub> 2931.00 ←	→ <sub>9</sub> 3808.99 ←	
→ <sub>9</sub> naftenato di tributilstagno ←	→ <sub>9</sub> 85409-17-2 ←	→ <sub>9</sub> 2931.00 ←	→ <sub>9</sub> 3808.99 ←	
Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile)	126-72-7	2919.10	3824.83	Prodotto industriale

(\*) Queste sostanze sono soggette a divieto di esportazione a norma dell'articolo 1514, paragrafo 2, e dell'allegato V del presente regolamento.

# Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.

## **ALLEGATO II**

### **NOTIFICA DI ESPORTAZIONE**

Le informazioni seguenti sono  ~~Informazioni~~ da trasmettere ai sensi dell'articolo 87:

1. Identità della sostanza da esportare:
  - a) denominazione tratta dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);
  - b) altre denominazioni (ad esempio denominazione ISO, nomi comuni, denominazioni commerciali e abbreviazioni);
  - c) numero EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances) e numero CAS (Chemical Abstracts Services);
  - d) numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata;
  - e) principali impurità della sostanza, se particolarmente importanti.
2. Identità  della miscela  ~~del preparato~~ da esportare:
  - a) denominazione commerciale e/o denominazione  della miscela  ~~del preparato~~;
  - b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1;
  - c) numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata.
3. Identità dell'articolo da esportare:
  - a) denominazione commerciale e/o denominazione dell'articolo;
  - b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1.
4. Informazioni sull'esportazione:
  - a) paese di destinazione;
  - b) paese di origine;
  - c) probabile data della prima esportazione nell'anno in corso;
  - d) quantità stimata di sostanza chimica da esportare verso il paese interessato nell'anno in corso;

- e) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto, comprese informazioni sulla o sulle categorie previste dalla convenzione di Rotterdam entro le quali rientra tale impiego;
  - f) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all'importatore o alla società importatrice;
  - g) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all'esportatore o alla società esportatrice.
5. Autorità nazionali designate:
- a) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nell'Unione europea che può fornire ulteriori informazioni;
  - b) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nel paese importatore.
6. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza.
7. Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.
8. Impiego della sostanza chimica nell'Unione europea:
- a) impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione di Rotterdam e sottocategoria/e dell'Unione comunitaria/e cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);
  - b) impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell'allegato I del regolamento);
  - c) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate ed utilizzate, ove possibile.
9. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l'esposizione alla sostanza chimica o le emissioni.
10. Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.
11. Indicazione sintetica delle informazioni fornite nell'allegato IV, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
12. Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell'allegato IV se richieste dalla parte importatrice.

**ALLEGATO III**

**Informazioni che le autorità nazionali designate degli Stati membri devono trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 109**

1. Indicazione sintetica dei quantitativi di sostanze chimiche (come tali o in forma di  miscele  ~~preparati~~ o articoli) di cui all'allegato I, esportati durante l'anno precedente:

- a) Anno in cui sono avvenute le esportazioni.
- b) Tabella riassuntiva dei quantitativi di sostanze chimiche esportate (come tali o in forma di  miscele  ~~preparati~~ o articoli), in base al modello seguente.

Sostanza chimica	Paese importatore	Quantitativo di sostanza

2. Elenco degli importatori

Sostanza chimica	Paese importatore	Importatore o società di importazione	Indirizzo ed altri dati di rilievo sull'importatore o la società di importazione

## ALLEGATO IV

### **Notifica ~~de~~ al segretariato della convenzione di una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni**

#### **INFORMAZIONI DA TRASMETTERE A NORMA DELL'ARTICOLO 1110**

Le notifiche devono comprendere gli elementi descritti di seguito.

1. Caratteristiche, identificazione e impieghi:
  - a) denominazione comune;
  - b) denominazione chimica conformemente ad una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC — International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;
  - c) denominazioni commerciali e denominazioni  delle miscele  ~~dei~~ ~~preparati~~;
  - d) numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;
  - e) informazioni sulla classe di rischio, ove la sostanza chimica sia soggetta ai requisiti di classificazione;
  - f) impiego o impieghi della sostanza chimica:
    - nell'Unione europea,
    - altrove, se noto;
  - g) caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.
2. Atto normativo definitivo:
  - a) informazioni riguardanti l'atto normativo definitivo:
    - i) sintesi dell'atto normativo definitivo;
    - ii) riferimento al documento normativo;
    - iii) data di entrata in vigore dell'atto normativo definitivo;
    - iv) indicazione se l'atto normativo definitivo è stato adottato in base ad una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa documentazione;

- v) motivazione dell'atto normativo definitivo con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all'ambiente;
  - vi) descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che la sostanza chimica presenta per la salute umana, in particolare dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente ed effetti previsti dell'atto normativo definitivo;
- b) categoria o categorie per le quali è stato adottato l'atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:
- i) l'impiego o gli impieghi vietati dall'atto normativo definitivo;
  - ii) l'impiego o gli impieghi che continuano ad essere autorizzati;
  - iii) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate ed utilizzate, ove possibile;
- c) indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti dell'atto normativo definitivo sugli altri Stati e sulle altre regioni;
- d) altre informazioni concernenti:
- i) la valutazione degli effetti socioeconomici dell'atto normativo definitivo;
  - ii) ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:
    - le strategie di gestione integrata dei parassiti,
    - le pratiche e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.

**ALLEGATO V**

**Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione**

(di cui all'articolo 1514)

**PARTE 1**

Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)	
	Aldrin	N. CE 206-215-8, N. CAS 309-00-2, codice NC 29035200
	Clordano	N. CE 200-349-0, N. CAS 57-74-9, codice NC 29035200
	Dieldrin	N. CE 200-484-5, N. CAS 60-57-1, codice NC 29104000
	DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil) etano]	N. CE 200-024-3, N. CAS 50-29-3, codice NC 29036200
	Endrin	N. CE 200-775-7, N. CAS 72-20-8, codice NC 29109000
	Eptacloro	N. CE 200-962-3, N. CAS 76-44-8, codice NC 29035200
	Esaclorobenzene	N. CE 200-273-9, N. CAS 118-74-1, codice NC 29036200
	Mirex	N. CE 219-196-6, N. CAS 2385-85-5, Codice NC 29035980

	Toxafene (Camfeclor)	N. CE 232-283-3, N. CAS 8001-35-2, codice NC 38085000
	Bifenili policlorurati (PCB)	N. CE 215-648-1 e altri, N. CAS 1336-36-3 e altri, codice NC 29036990

## PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)
Saponi cosmetici contenenti mercurio	Codici NC 34011100, 34011900, 34012010, 34012090, 34013000

**ALLEGATO VI**

**Elenco delle parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC**

**(di cui all'articolo ~~1615~~)**

Paese	Informazioni richieste

## APPENDICE1

### TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 689/2008
Articolo 1	
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2	
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6	
Articolo 6, paragrafo 1	
Articolo 6, paragrafo 2	
Articolo 7	
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 8	
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 7, paragrafo 7
Articolo 8, paragrafo 8	Articolo 7, paragrafo 8
Articolo 9	
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 10	
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 11	
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 11, paragrafo 7	Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 8	Articolo 10, paragrafo 8
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 13, paragrafo 6	Articolo 12, paragrafo 6
Articolo 14	
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 5	Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 6	Articolo 13, paragrafo 6
Articolo 14, paragrafo 7	Articolo 13, paragrafo 7
Articolo 14, paragrafo 8	Articolo 13, paragrafo 8
Articolo 14, paragrafo 9	Articolo 13, paragrafo 9
Articolo 14, paragrafo 10	Articolo 13, paragrafo 10
Articolo 14, paragrafo 11	Articolo 13, paragrafo 11
Articolo 15	
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 16	
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 17	
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 4
Articolo 18	
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2	
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 19	
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 2	
Articolo 19, paragrafo 3	
Articolo 19, paragrafo 4	
Articolo 20	
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 21	Articolo 20
Articolo 22	

Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 23	
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 3
Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 22, paragrafo 4
Articolo 24	
Articolo 24, paragrafo 1	
Articolo 24, paragrafo 2	
Articolo 24, paragrafo 3	
Articolo 25	
Articolo 26	
Articolo 26, paragrafo 1	
Articolo 26, paragrafo 2	
Articolo 26, paragrafo 3	
Articolo 27	
Articolo 27, paragrafo 1	
Articolo 27, paragrafo 2	
Articolo 27, paragrafo 3	
Articolo 28	
Articolo 28, paragrafo 1	
Articolo 28, paragrafo 2	
Articolo 28, paragrafo 3	
Articolo 29	
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 29, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 30	
Articolo 31	Articolo 18
Articolo 32	Articolo 25
Articolo 33	Articolo 26
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato VI

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

### **2. MISURE DI GESTIONE**

- 2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

### **3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
  - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
  - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
  - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
  - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
  - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

#### 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB<sup>40</sup>

Politica 07 "Ambiente"

Codice di attività 07 03: Attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di ambiente

#### 1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>41</sup>**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

#### 1.4. Obiettivi

##### 1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Due obiettivi strategici della Commissione formano oggetto della presente proposta:

- gestire i rischi del mondo moderno
- solidarietà internazionale

garantendo lo scambio di informazioni con i paesi terzi e la presa di decisioni a livello nazionale in tali paesi sul commercio di sostanze e miscele pericolose in linea con la convenzione di Rotterdam.

<sup>40</sup> ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

<sup>41</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n.

**Qualità dell'ambiente, sostanze chimiche ed emissioni industriali**

Attività AMB/ABB interessate

Codice di attività 07 03: Attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di ambiente

#### 1.4.3. Risultati ed effetti previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

Obiettivo della proposta è la rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 per tener conto dei seguenti elementi:

- 1) il recepimento del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) nella normativa dell'Unione tramite l'adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- 2) l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'agenzia") con il regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 3) i cambiamenti derivanti dal trattato di Lisbona;
- 4) l'esperienza finora acquisita con l'applicazione pratica.

I risultati/effetti previsti sono pertanto:

- 1) un migliore accesso alle informazioni sulle sostanze pericolose oggetto della proposta e una migliore comprensione di tali informazioni, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, mediante l'attuazione del GHS;
- 2) un rafforzamento delle sinergie per l'attuazione dei regolamenti REACH, CLP e, in una fase successiva, sui biocidi (v. proposta di regolamento COM(2009) 267) grazie al trasferimento di attività amministrative, tecniche e scientifiche dalla Commissione all'agenzia;
- 3) alcune delle modifiche proposte comporteranno una riduzione degli oneri amministrativi per le esportazioni esenti dall'obbligo di notifica.

La proposta continuerà pertanto a perseguire gli obiettivi della convenzione di Rotterdam, ossia promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le parti nel settore degli scambi internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente dai danni potenziali e di contribuire a un uso ecocompatibile di queste sostanze. Tali obiettivi sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze, definendo una procedura per l'adozione delle decisioni a livello nazionale sulle loro importazioni ed esportazioni e comunicando le decisioni alle parti.

#### 1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.*

Il regolamento proposto, come quello vigente, mira a fornire informazioni ai paesi terzi e a tener conto delle loro decisioni sull'importazione di sostanze esportate dall'UE anche se vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello nazionale. Gli indicatori per monitorare l'attuazione della proposta sono pertanto:

- il numero di notifiche di esportazione spedite e di notifiche di importazione ricevute;

- il numero di consensi espliciti richiesti;
- il numero di problemi riscontrati nell'attuazione del regolamento proposto e comunicati alla rete di autorità nazionali designate coordinata dalla Commissione;
- il numero di infrazioni alle disposizioni del regolamento proposto rilevate dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme.

Tali indicatori saranno illustrati in modo sintetico nelle relazioni redatte dagli Stati membri, dall'agenzia e dalla Commissione.

## **1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**

### *1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

La necessità principale è armonizzare il regolamento (CE) n. 689/2008, che si riferisce alle specifiche disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, con le nuove disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, che recepisce nella normativa dell'Unione il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), consentendo così agli operatori di applicare un sistema unico e coerente di classificazione ed etichettatura.

Inoltre il trasferimento di funzioni dalla Commissione all'agenzia assicura un contesto più idoneo per lo svolgimento delle attività amministrative, scientifiche e tecniche di supporto all'attuazione.

### *1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Il regolamento proposto non modifica nessuno degli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 689/2008 e pertanto il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea è identico a quello del regolamento vigente.

Il regolamento (CE) n. 689/2008 dà attuazione alle responsabilità dell'Unione concordate nella convenzione di Rotterdam. Come constatato all'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 689/2008, un regolamento dell'Unione rappresenta il mezzo più efficiente per adempiere a detti obblighi.

### *1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili*

L'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CE) n. 689/2008 mostra che è opportuno introdurre alcune modifiche tecniche nelle disposizioni operative, come ad esempio chiarire le definizioni di sostanza, miscela e articolo e il numero di riferimento indicativo richiesto per le esportazioni non soggette a notifica.

I lavori scientifici e tecnici correlati all'attuazione del regolamento (CE) n. 689/2008 sono svolti dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione, che dispone di un mandato unico all'interno della Commissione per fornire sostegno scientifico e tecnico all'elaborazione, sviluppo, attuazione e monitoraggio delle politiche dell'UE. In passato anche altre attività

scientifiche e tecniche riguardanti sostanze chimiche industriali (direttiva 67/548/CEE, regolamento (CEE) n. 793/93, direttiva 98/8/CE e regolamento (CE) n. 1907/2006) sono state svolte dal JRC, ma sono state o stanno per essere trasferite all'agenzia di Helsinki.

L'istituzione dell'agenzia e il trasferimento di funzioni dal JRC alla stessa si fondavano su un approfondito studio di fattibilità, secondo il quale nel lungo termine un'agenzia indipendente che svolgesse le funzioni scientifiche e tecniche necessarie all'attuazione della normativa sulle sostanze chimiche era da preferire rispetto al mantenimento di tali attività all'interno del JRC. Lo studio di fattibilità concludeva che la decisione poteva essere presa non sulla base di differenze di costi, ma di differenze strutturali:

- un'agenzia indipendente è più idonea a ricevere e utilizzare le entrate derivanti dalle tariffe per svolgere funzioni specifiche;
- un'agenzia indipendente è più idonea ad assicurare stabilità a lungo termine del numero di addetti assegnati a funzioni specifiche;
- un'agenzia indipendente può garantire più efficacemente la pianificazione a lungo termine e la disponibilità di risorse per lavori scientifici di routine che devono essere svolti su un arco di tempo più lungo.

Si è quindi considerato che il JRC presentava il vantaggio di consentire sinergie con altri lavori svolti nel campo dell'attuazione della normativa sulle sostanze chimiche, per cui lo studio di fattibilità concludeva che la soluzione ideale era rappresentata da un'agenzia indipendente situata sul sito appropriato del JRC.

L'analisi effettuata e le conclusioni tratte per affidare all'agenzia alcuni ambiti di azione relativi alle sostanze chimiche sono valide e pertinenti anche per il regolamento (CE) n. 689/2008, con due importanti differenze:

- 1) l'attuale rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 non prevede la riscossione di tariffe, anche se tale possibilità sarà considerata in una fase successiva;
- 2) ora è l'agenzia, e non più il JRC, a disporre delle competenze per l'attuazione di altre politiche in materia di sostanze chimiche.

Si può pertanto concludere che i lavori scientifici e tecnici necessari per l'attuazione del regolamento (CE) n. 689/2008 possono essere eseguiti al meglio da un'agenzia indipendente, in particolare se in uno stadio successivo si procederà alla riscossione di tariffe, e che la migliore ubicazione per tale agenzia sarebbe Helsinki al fine di sfruttare le possibili sinergie con le altre attività svolte dall'agenzia nel settore delle sostanze chimiche. È chiaramente più efficiente assegnare le funzioni a un'agenzia esistente che istituire una nuova agenzia, in quanto si può utilizzare l'infrastruttura amministrativa funzionale e ci si possono aspettare sinergie in termini di personale e di infrastrutture.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La proposta è pienamente in linea con le politiche e gli obiettivi esistenti per la protezione della salute umana e dell'ambiente in generale, come quelli istituiti dal Sesto programma d'azione per l'ambiente.

Attribuendo all'agenzia i lavori scientifici e tecnici correlati all'attuazione del regolamento proposto si possono prevedere sinergie con i lavori di attuazione svolti dall'agenzia sui regolamenti REACH, CLP e, in futuro, sui biocidi (proposta di regolamento COM(2009) 267).

## 1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
  - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
  - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
  - Attuazione con un periodo di avviamento dal 2012 al 2013,
  - seguito da un funzionamento a pieno ritmo a partire dall'1.4.2013 (stima).

## 1.7. Modalità di gestione previste<sup>42</sup>

- Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
  - agenzie esecutive
  - organismi creati dalle Comunità<sup>43</sup>
  - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
  - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

*Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

<sup>42</sup> Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html)

<sup>43</sup> A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione**

*Precisare frequenza e condizioni.*

- 1) Gli Stati membri e l'agenzia trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento del regolamento, sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive.
- 2) La Commissione a sua volta redige periodicamente una relazione sul funzionamento del regolamento per cui è responsabile e la inserisce in una relazione di sintesi che integra le informazioni fornite dagli Stati membri e dall'agenzia. La Commissione prepara inoltre un sunto della relazione destinato alla pubblicazione su internet e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 3) Ove necessario, gli Stati membri, l'agenzia e la Commissione proteggono la riservatezza e la proprietà dei dati.

### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

#### *2.2.1. Rischi individuati*

I rischi principali sono:

- mancato rispetto degli obblighi da parte degli esportatori;
- attuazione non uniforme della proposta negli Stati membri;
- sistemi di controllo insufficienti (ad esempio, controlli doganali) negli Stati membri;
- mancato adempimento delle proprie funzioni da parte dell'agenzia.

#### *2.2.2. Modalità di controllo previste*

Sistemi di gestione e di controllo multipli sono o saranno istituiti per garantire l'adeguata attuazione del regolamento proposto:

- gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità responsabili del controllo di esportazioni e importazioni;
- il coordinamento tecnico e scientifico dei lavori dell'UE è monitorato in sede di riunione delle autorità nazionali designate, presieduta dalla Commissione;
- la gestione quotidiana delle funzioni dell'agenzia è di competenza del direttore esecutivo, che a sua volta riferisce al comitato esecutivo dell'agenzia.

La presente scheda finanziaria indica inoltre la base della sovvenzione di cui l'agenzia ha bisogno per svolgere le proprie funzioni.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

*Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.*

Le misure standard vigenti per la prevenzione di frodi e irregolarità nella Commissione sono applicabili alle funzioni svolte dalla Commissione nell'ambito della presente proposta.

Nel quadro della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1037/1999 si applicano senza restrizioni all'agenzia.

L'agenzia ha aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e ha adottato le opportune disposizioni, applicabili a tutto il suo personale.

Le decisioni riguardanti il finanziamento e gli accordi e strumenti di attuazione che ne risultano dispongono che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, procedere a controlli in loco presso i beneficiari di finanziamenti dell'agenzia e presso gli agenti incaricati dell'assegnazione di tali finanziamenti.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione..... ....]	SD/SND <sup>(44)</sup>	di paesi EFTA <sup>45</sup>	di paesi candidati <sup>46</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	SD/SND	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
2	07. 03 70 01 Agenzia per le sostanze chimiche – Attività nel campo della normativa PIC – sovvenzioni nell'ambito dei titoli 1 e 2	SD	Si	No	No	No
2	07. 03 70 02 Agenzia per le sostanze chimiche – Attività nel campo della normativa PIC – sovvenzioni nell'ambito del titolo 3	SD	Si	No	No	No

<sup>44</sup> SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

<sup>45</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>46</sup> Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

### 3.2. Incidenza prevista sulle spese

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Milioni di EUR (al terzo decimale)

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale:</b>	Numero	2. Conservazione e gestione delle risorse naturali
--	--------	--

DG: Ambiente			2012	2013	2014	2015	2016 <sup>47</sup>	TOTALE
• Stanziamenti operativi								
07.03.70.01	Impegni	(1)	0,349	0,620	0,718	0,744	0,772	
	Pagamenti	(2)	0,349	0,620	0,718	0,744	0,772	
07.03.70.02	Impegni	(1a)	1,122	1,012	0,563	0,463	0,363	
	Pagamenti	(2a)	1,122	1,012	0,563	0,463	0,363	
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici <sup>48</sup>								
Numero della linea di bilancio		(3)						
<b>TOTALE degli stanziamenti per la DG Ambiente</b>	Impegni	=1+1a +3	1,470	1,632	1,281	1,207	1,135	
	Pagamenti	=2+2a +3	1,470	1,632	1,281	1,207	1,135	

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	1,470	1,632	1,281	1,207	1,135	
---------------------------------------	---------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--

<sup>47</sup> Il bilancio annuale rimane invariato a partire dal 2018.

<sup>48</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	(5)	1,470	1,632	1,281	1,207	1,135	
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2</b> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	1,470	1,632	1,281	1,207	1,135	
	Pagamenti	=5+ 6	1,470	1,632	1,281	1,207	1,135	

**Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:**

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)						
	Pagamenti	(5)						
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4</b> del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6						
	Pagamenti	=5+ 6						

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale:</b>	<b>5</b>	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Milioni di EUR (al terzo decimale)

		2012	2013	2014	2015	TOTALE
DG: Ambiente						
• Risorse umane		0,191	0,191	0,191	0,191	
• Altre spese amministrative		0,025	0,025	0,025	0,025	
<b>TOTALE DG Ambiente</b>	Stanziamanti	0,216	0,216	0,216	0,216	
DG: JRC						
• Risorse umane		0,058	0,039			
• Altre spese amministrative		0,088	0,059			
<b>TOTALE DG JRC</b>	Stanziamanti	0,146	0,098			

<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,362	0,314	0,216	0,216				
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Milioni di EUR (al terzo decimale)

						TOTALE
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	1,832	1,946	1,497	1,423	
	Pagamenti	1,832	1,946	1,497	1,423	

### 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati  ↓			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										<b>TOTALE</b>		
	<b>RISULTATI</b>																		
	Tipo di risultato <sup>49</sup>	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO 1 <sup>50</sup> ...																			
- Sistema IT			1	1,000	1	0,800	1	0,350	1	0,250									
- Notifica di esportazione				0,406	2000	0,768	5300	0,867	5800	0,893									
- DOD + notifiche PIC				0,064	2	0,064	7	0,064	7	0,064									
Totale parziale Obiettivo specifico 1				1,470		1,632		1,281		1,207									
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																			
- Risultato																			
Totale parziale Obiettivo specifico 2																			

<sup>49</sup> I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite ...)  
<sup>50</sup> Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

<b>COSTO TOTALE</b>		1,470		1,632		1,281		1,207							
---------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

I costi attuali per i lavori amministrativi, scientifici e tecnici coperti dal bilancio operativo 2010-2011 (070307) ammontano a 444 000 EUR per il 2010 e 400 000 EUR nel 2011 e comprendono un accordo amministrativo con il JRC e un contratto di servizio. Il trasferimento all'agenzia dovrebbe comportare costi elevati nel 2012 e 2013 per lo sviluppo di nuovo software, che sarebbe necessario anche nel caso degli approcci alternativi per l'esigenza di rinnovare la banca dati attuale. Dopo questa fase iniziale i costi operativi dovrebbero aumentare solo marginalmente in proporzione all'aumento del carico di lavoro. Una fase di investimenti e di transizione è necessaria nel 2012-2013, in particolare per investimenti informatici da parte dell'agenzia. Una volta avviate le attività nel 2013, le spese complessive dell'agenzia si manterranno stabili, mentre si prevede un aumento delle notifiche di esportazione e delle richieste di consenso esplicito – il "costo unitario" per risultato diminuirà pertanto da 163 EUR nel 2014 a 106 EUR nel 2020.

### 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

#### 3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno 2012 <sup>51</sup>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	---	--------

<b>DG AMBIENTE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>								
Risorse umane	0,191	0,191	0,191	0,191				
Altre spese amministrative	0,025	0,025	0,025	0,025				
<b>Totale parziale DG AMBIENTE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	0,216	0,216	0,216	0,216				

<b>DG JRC RUBRICA 5<sup>52</sup> del quadro finanziario pluriennale</b>								
Risorse umane	0,058	0,039						
Altre spese di natura amministrativa	0,088	0,059						
<b>Totale parziale DG JRC RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	0,146	0,098						

<sup>51</sup> L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

<sup>52</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

<b>TOTALE</b>	<b>0,362</b>	<b>0,314</b>	<b>0,216</b>	<b>0,216</b>				
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

Le spese amministrative della DG ENV rimarranno le stesse con la rifusione del regolamento. Le spese amministrative del JRC (stimate a 146 000 EUR nel 2011) dovranno essere mantenute nel 2012 e in parte nel 2013 per assicurare la continuità operativa fino al subentro dell'agenzia.

### 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)*

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
<b>• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)</b>							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1,5	1,5	1,5	1,5			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)<sup>53</sup></b>							
XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy <sup>54</sup>	- in sede <sup>55</sup>						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
<b>TOTALE</b>							

**XX** è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione che può essere concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

<sup>53</sup> AC= Agente contrattuale; INT = interinale; JED = giovane esperto in delegazione ("Jeune Expert en Délégation"); AL= Agente locale; END= Esperto nazionale distaccato.

<sup>54</sup> Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

<sup>55</sup> Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

La distribuzione attuale delle funzioni all'interno della Commissione è la seguente:

- la DG Ambiente sviluppa le politiche ed è responsabile dell'attuazione del regolamento PIC nell'Unione, compresa l'adozione della normativa, e di tutti gli obblighi internazionali derivanti dalla convenzione. Essa rappresenta l'Unione europea in sede di convenzione, anche nel comitato per l'esame delle sostanze chimiche, e conduce i negoziati internazionali.

- Il JRC (Ispra) svolge il lavoro tecnico e amministrativo concernente la banca dati EDEXIM.

Poiché la DG Ambiente continuerà a svolgere tutte le funzioni, non vi saranno cambiamenti per quanto riguarda le risorse necessarie. A partire dal 2013, tuttavia, il JRC realizzerà risparmi a seguito del trasferimento dei compiti all'agenzia.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei	La DG Ambiente sviluppa le politiche ed è responsabile dell'attuazione del regolamento PIC nell'Unione, compresa l'adozione della normativa, e di tutti gli obblighi internazionali derivanti dalla convenzione. Essa rappresenta l'Unione europea in sede di convenzione, anche nel comitato per l'esame delle sostanze chimiche, e conduce i negoziati internazionali.
Personale esterno	

### 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il vigente quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale<sup>56</sup>.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

### 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

Il regolamento contiene una clausola di revisione secondo la quale, dopo non oltre 5 anni di funzionamento, la Commissione esaminerà la possibilità di introdurre tariffe per finanziare i lavori svolti dall'agenzia anziché continuare a finanziarla mediante sovvenzioni. Tale esame terrà conto dell'impatto che tali oneri avranno sugli operatori economici interessati. Se la Commissione deciderà di introdurre tariffe, alla proposta attuale sarà apportata una modifica che dovrà essere adottata mediante la procedura legislativa ordinaria.

---

<sup>56</sup> Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie
  - sulle entrate varie

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>57</sup>					... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo .....									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

<sup>57</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

## ALLEGATO 1

### Progetto di bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in EUR)

Spesa	Funzioni relative al previo assenso informato									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b>										
Retribuzioni e indennità	251 100	471 800	505 900	523 800	543 800	563 900	570 600	570 600	570 600	570 600
Altri costi di personale	33 600	45 600	67 800	70 200	72 900	75 600	76 500	76 500	76 500	76 500
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>284 700</b>	<b>517 400</b>	<b>573 700</b>	<b>594 000</b>	<b>616 700</b>	<b>639 500</b>	<b>647 100</b>	<b>647 100</b>	<b>647 100</b>	<b>647 100</b>
<b>Titolo 2</b>										
20 Affitto di immobili e spese accessorie*	33 000	50 000	74 900	77 600	80 500	83 500	84 500	84 500	84 500	84 500
21 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione**	21 100	33 700	49 700	51 400	53 400	55 400	56 000	56 000	56 000	56 000
22 Beni mobili e costi associati**	5 100	8 800	10 400	10 700	11 100	11 600	11 700	11 700	11 700	11 700
23 Spese amministrative correnti*	4 700	9 900	9 500	9 800	10 200	10 500	10 700	10 700	10 700	10 700
25 Spese per riunioni*	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>64 000</b>	<b>102 600</b>	<b>144 700</b>	<b>149 700</b>	<b>155 400</b>	<b>161 200</b>	<b>163 100</b>	<b>163 100</b>	<b>163 100</b>	<b>163 100</b>
<b>Titolo 3</b>										
Realizzazione di banche dati e strumenti di software correlati al funzionamento della procedura PIC	1 000 000	800 000	350 000	250 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Informazioni e pubblicazioni	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Servizi di helpdesk/Orientamento	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Studi e consulenti	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Spese di missione	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Formazione tecnica del personale e delle parti interessate	900	2 000	2 700	2 700	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Riunioni delle autorità nazionali designate e dei gruppi di esperti sull'attuazione della procedura PIC	5 700	70 000	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>1 121 600</b>	<b>1 012 000</b>	<b>562 900</b>	<b>462 900</b>	<b>363 000</b>	<b>363 200</b>	<b>313 200</b>	<b>313 200</b>	<b>313 200</b>	<b>313 200</b>
<b>Totale</b>	<b>1 470 300</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 281 300</b>	<b>1 206 600</b>	<b>1 135 100</b>	<b>1 163 900</b>	<b>1 123 400</b>	<b>1 123 400</b>	<b>1 123 400</b>	<b>1 123 400</b>
<b>Entrate</b>										
<b>Sovvenzione comunitaria</b>	1 470 300	1 632 000	1 281 300	1 206 600	1 135 100	1 163 900	1 123 400	1 123 400	1 123 400	1 123 400
<b>Totale</b>	<b>1 470 300</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 281 300</b>	<b>1 206 600</b>	<b>1 135 100</b>	<b>1 163 900</b>	<b>1 123 400</b>	<b>1 123 400</b>	<b>1 123 400</b>	<b>1 123 400</b>

## ALLEGATO II

### Metodologia applicata e principali ipotesi alla base del modello finanziario dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per le attività connesse ai biocidi

#### Calcolo dei costi di personale

Dato che attualmente l'Ufficio europeo delle sostanze chimiche (ECB) del JRC della Commissione a Ispra svolge un ruolo fondamentale nell'attuazione del regolamento (CE) n. 689/2008, si dispone di un'esperienza significativa con riguardo alla durata di determinate funzioni e alle qualifiche necessari per svolgerle (differenziazione tra diverse categorie di personale).

A questo personale sono state aggiunte risorse supplementari incaricate della loro gestione e formazione, tenuto conto delle economie di scala che possono essere realizzate in particolare per quanto riguarda le funzioni e il personale di supporto a partire da accordi vigenti per l'attuazione dei regolamenti REACH, CLP e sui biocidi (per esempio per le relazioni internazionali, la comunicazione esterna, i servizi di helpdesk, il servizio giuridico, l'audit e il controllo interno, le risorse umane, gli aspetti finanziari, la tecnologia dell'informazione e la gestione degli immobili). Sulla base dell'attuale ripartizione dell'organico dell'agenzia, tali risorse supplementari corrispondono al 30% di quelle richieste per le funzioni operative connesse al regolamento PIC.

Si propone che l'agenzia inizi ad essere operativa nel gennaio 2012, principalmente per quanto riguarda lo sviluppo del sistema informatico e la definizione di procedure interne, e che stabilisca le procedure di assunzione di personale per il 2012.

Per lo stesso anno si propone che l'agenzia possa assumere la maggior parte del personale richiesto e assicurare una transizione armoniosa delle funzioni inerenti al PIC dalla Commissione.

A partire dal 1° aprile 2013 l'agenzia sarebbe quindi incaricata dello svolgimento delle diverse funzioni indicate nella proposta.

Nell'allegato III è riportata la tabella dell'organico prevista per la presente proposta. Il bilancio di cui all'allegato I tiene conto del personale permanente/temporaneo (compreso nella tabella dell'organico).

I costi totali di personale sono stati calcolati moltiplicando tutte le risorse contabilizzate per il costo annuo medio per grado. È stato inoltre applicato il coefficiente correttore per Helsinki (119,8% – adeguamento del costo della vita applicabile a tutto il personale).

Si presume che gli altri costi di personale di cui al titolo 1 rappresentino il 10% dei costi salariali del personale permanente/temporaneo.

**Costi medi applicati per il personale permanente/temporaneo per grado e per anno (fonte: l'agenzia)**

Grado	Stipendio
AD 13	243,156
AD 12	195,900
AD 5-11	120,288
AST 7-8	104,778
AST 1-6	66,872

**Costi medi applicati per gli agenti contrattuali per gruppo di funzioni e per anno (fonte: l'agenzia)**

Grado	Stipendio
FG IV	55,869
FG III	55,287
FG II	37,319
FG I	34,813

Calcolo delle spese relative agli immobili e alle attrezzature e delle spese varie di funzionamento

Tutte le spese relative ad immobili, attrezzature, arredi e tecnologie dell'informazione e le altre spese amministrative sono state calcolate sulla base del numero di effettivi necessari moltiplicato per i costi medi per persona, in base al bilancio attuale dell'agenzia.

Spese operative

Il costo principale per i primi anni è costituito dalla messa a punto di un sistema informatico a sostegno dell'attuazione del PIC. Si prevede inoltre che l'agenzia organizzi una riunione tecnica all'anno con gli Stati membri, costituisca un gruppo di esperti per la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici e possa offrire formazioni per il personale degli Stati membri.

Vi è inoltre una voce permanente di spese per le consulenze, in particolare per assistere l'agenzia nell'elaborazione delle relazioni periodiche e annuali.

Le spese di missione, infine, sono più elevate della media per membro del personale rispetto alle funzioni svolte attualmente dall'agenzia a causa della natura internazionale del lavoro e dell'esigenza della Commissione di disporre di supporto scientifico e tecnico in loco nelle riunioni internazionali.

**ALLEGATO III**  
**Agenzia europea delle sostanze chimiche**  
**TABELLA DELL'ORGANICO**  
**Personale aggiuntivo per lo svolgimento delle attività connesse al PIC**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AD 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 5-11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AST 7-11	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2
AST 1-6	1	1	2,7	3,0	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>